

**STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Area 3 Territorio – Appalti - Patrimonio

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372-271 – fax 0376/204707
e-mail: appalti@provincia.mantova.it

MANTOVA, li 05.06.2019

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA R.S.A. “E. BOVI”, DEL C.D.I. “G. BONINSEGNA” E DELL’A.P.A. IN COMUNE DI PEGOGNAGA (MN) – CIG 7894605224

INDICE

| | |
|------|---|
| 1 | PREMESSE |
| 2 | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI |
| 3 | OGGETTO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE |
| 4 | DURATA DELLA CONCESSIONE |
| 5 | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE |
| 6 | REQUISITI GENERALI |
| 7 | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA |
| 7.1 | REQUISITI DI IDONEITA’ |
| 7.2 | REQUISITI DI “CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” |
| 7.3 | REQUISITI DI “CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” |
| 7.4 | INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE |
| 7.5 | INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI |
| 8 | AVVALIMENTO |
| 9 | SUBAPPALTO |
| 10 | GARANZIA PROVVISORIA |
| 11 | SOPRALLUOGO |
| 12 | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC |
| 13 | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA |
| 14 | SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| 15 | CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA |
| 15.1 | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE |
| 15.2 | DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO |
| 15.3 | DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO |
| 16 | CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA |
| 17 | CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA |
| 18 | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE |
| 18.1 | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA |
| 18.2 | METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA |
| 18.3 | METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA |
| 18.4 | METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI |
| 19 | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE |
| 20 | COMMISSIONE GIUDICATRICE |
| 21 | APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE |

| | |
|----|--|
| 22 | VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE |
| 23 | AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO |
| 24 | CLAUSOLA SOCIALE |
| 25 | GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE |
| 26 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE |
| 27 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO |

1 PREMESSE

La Provincia di Mantova e l'Unione dei Comuni Terre di Zara e Po, di cui fa parte il Comune di Pegognaga, hanno sottoscritto la "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88 della L. n. 56/2014", approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con DCP n. 34 del 04/06/2013 e successiva determinazione dirigenziale n. 222 del 3/04/2019 e per l'Unione con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 13 del 18/06/2018.

In base alla suddetta Convenzione l'Unione può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Con successiva Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 14/11/2018 la Provincia di Mantova è stata espressamente delegata a espletare, su delega dell'Unione ed in nome e per conto di quest'ultima, la presente procedura di affidamento sino alla predisposizione del contratto di affidamento all'aggiudicatario che verrà sottoscritto dall'Unione ente committente dei servizi in concessione. Con la medesima Deliberazione sono inoltre stati formulati gli indirizzi per l'affidamento in concessione dei servizi in oggetto.

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati regolano, nel rispetto dei suddetti indirizzi, le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione della R.S.A. "E. Bovi", del C.D.I. "G. Boninsegna" e dell'A.P.A. in Comune di Pegognaga (MN), le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione della concessione.

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento della concessione avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il **luogo** di svolgimento dei servizi in concessione è presso i due immobili di proprietà del Comune di Pegognaga (come meglio indicati all'art. 1 del Capitolato Prestazionale), con destinazione d'uso vincolata rispettivamente l'uno (con sede in Pegognaga, Via Donatori del Sangue n.8 e n.12) alla gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "E. Bovi" e del Centro Diurno Integrato (CDI) "G. Boninsegna" e l'altro (con sede in Pegognaga, Via Donatori del Sangue n. 18) di un Alloggio Protetto Anziani (APA).

[codice NUTS ITC4B]

CIG 7894605224

Il **Responsabile del procedimento** relativamente alla gara per l'affidamento in concessione dei suddetti servizi, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Chiara Chitelotti responsabile dell'Area 3 Servizi al Cittadino e alla Persona dell'Unione dei Comuni Terre di Zara e Po..

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **Progetto** ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprendente i seguenti documenti: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato); Schema di contratto, Piano Economico Finanziario (di seguito PEF)

- **Bando** di gara;
- **Disciplinare** di gara;
- **Allegato 1) – Domanda di Partecipazione** (***Allegato 1/A*** Modulo “Domanda di partecipazione impresa singola” – ***Allegato 1/B*** Modulo “Domanda di partecipazione consorzi di cooperative (anche sociali), consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili” – ***Allegato 1/C*** Modulo “Domanda di partecipazione raggruppamenti temporanei (RTI), consorzi ordinari, GEIE” – ***Allegato 1/D*** Modulo “Domanda di partecipazione rete di imprese”)
- **Allegato 2) – DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”**
- **Allegato 3) –** Modulo “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”
- **Allegato 4) –** Modulo “Dichiarazioni Integrative”
- **Allegato 5) –** Modulo “Dichiarazione Raggruppamenti Temporanei (RTI), Consorzi ordinari, Geie”
- **Allegato 6) –** Modulo “Dichiarazione rete di imprese”
- **Allegato 7) –** “Patto di integrità avente ad oggetto l’affidamento della concessione della gestione della RSA Bovi, del CDI Boninsegna e dell’APA” predisposto dall’Unione Terre di Zara e di Po ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 8) –** Modulo Richiesta Effettuazione Sopralluogo
- **Allegato 9) –** Modulo Offerta Tecnica
- **Allegato 10) –** Tabella “Elenco del personale in servizio”;
- **Allegato 11) –** Modulo “Offerta Economica”
- **Allegato 12) –** “Codice di comportamento del Comune di Pegognaga” adottato dal Comune di Pegognaga, ente proprietario degli immobili oggetto della concessione, con Deliberazione di Giunta n. 122 del 30/12/2013.

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) e nei criteri sociali di cui ai decreti ministeriali consultabili sul sito web <http://www.minambiente.it>, nello specifico:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM del 25 luglio 2011, recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari”
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM del 24 maggio 2012, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM del 11 gennaio 2017, recante “Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili”.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DM del 06 giugno 2012, recante “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.mantova.it> nella sezione **“Amministrazione Trasparente”** - **“Bandi di gara e contratti”** - **“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”**- **“Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”**.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per posta elettronica rispettivamente:

- per quanto attiene al bando ed alla procedura di gara, all’Ufficio Contratti e Appalti della stazione appaltante Provincia di Mantova (Tel. 0376/204372) all’indirizzo di e,mail appalti@provincia.mantova.it

- per quanto attiene agli aspetti progettuali e finanziari della concessione, al RUP Dr.ssa Chiara Chitelotti responsabile dell'Area 3 Servizi al Cittadino e alla Persona dell'Unione dei Comuni Terre di Zara e Po (Tel. 376/5546206) all'indirizzo di e.mail: cchitelotti@comune.pegognaga.mn.it

almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo di e.mail indicato dal richiedente nonché mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.provincia.mantova.it> nella sezione **"Amministrazione Trasparente"** - **"Bandi di gara e contratti"** - **"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"**- **"Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia"**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i referenti sopra indicati al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

S

alvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provinciadimantova@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

La concessione in oggetto costituisce un unico affidamento in quanto i servizi ed i lavori previsti risultano strettamente correlati tra di loro per caratteristiche e funzioni; l'individuazione di un unico operatore economico quale Concessionario garantisce pertanto l'ottimizzazione dei servizi e delle prestazioni, evitando interferenze, disservizi e diseconomie.

L'affidamento in oggetto si configura quale "concessione mista" di servizi e lavori, ex art. 169 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con prevalenza economica e funzionale dell'attività di servizi.

NB) La presente concessione ha per oggetto principale l'affidamento di un servizio qualificabile quale **servizio sociale**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142, comma 5.bis del Codice; pertanto alla presente concessione verrà applicata la normativa in tale articolo richiamata con riferimento ai servizi sociali, nonché la normativa prevista dal Codice con riferimento alle concessioni. Gli altri articoli del Codice sono applicabili alla presente procedura solo se espressamente richiamati.

Tabella – Prestazione principale e Prestazioni secondarie

| In p | Descrizione servizi/lavori | CPV | P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>) |
|---------|--|--|--|
| 1 | Gestione RSA, CDI e APA * <i>* la gestione di RSA, CDI e APA contiene le seguenti attività</i> | 85144100-1 Servizi infermieristici di case di cura 85312500-4 Servizi di riabilitazione 85311100-3 Servizi di assistenza sociale per anziani 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini 50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzione vari | P |
| 2 | Servizi di ristorazione | 55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti | S |
| 3 | Servizi di pulizia/igienizzazione/sanificazione | 90910000-9 Servizi di pulizia | S |
| 4 | Servizi di lavanderia e guardaroba | 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco 85112100-8 Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera | S |
| 5 | Lavori di completamento 4 alloggi APA | 45400000-1 Lavori di completamento degli edifici | S |

In particolare la concessione ha per oggetto la gestione delle strutture di seguito indicate:

- ❖ **Residenza Sanitaria Assistenziale comunale “Ernesta Bovi” (R.S.A.)** con sede in Pegognaga via Donatori del Sangue 8, accreditata per complessivi n. 56 posti letto a contratto con deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 8/10192 del 23/09/2009 e n. 9/260 del 14 luglio 2010. La RSA dispone inoltre di ulteriori n. 4 posti letto autorizzati, ma non accreditati, destinati a ricovero di sollievo.

La RSA si pone come presidio socio sanitario assistenziale di carattere residenziale permanente o temporaneo rivolto a persone anziane che abbiano compiuto i 65 anni, prive dei familiari di sostegno o non in grado di far fronte ai loro bisogni, per le quali non sia possibile anche tramite altri servizi domiciliari, la permanenza presso il proprio domicilio.

- ❖ **Centro Diurno Integrato “Germano Boninsegna” (CDI)** con sede in Pegognaga, via Donatori del Sangue 12 accreditato per n. 15 utenti di cui n. 10, ad oggi, a contratto come disposto con D.d.G. Regione Lombardia 15 gennaio 2013, n. 147.

Il CDI è finalizzato all’offerta di un supporto di carattere sociale ed assistenziale di medio rilievo e dall’erogazione contestuale di prestazioni sanitarie e riabilitative; rappresenta il punto intermedio tra la risposta residenziale offerta dalle RSA e i servizi domiciliari.

- ❖ **Alloggio Protetto Anziani (APA)** con sede in Pegognaga, via Donatori del Sangue 18, composto ad oggi da 4 appartamenti. E’ prevista l’ultimazione di ulteriori 4 appartamenti.

L’APA costituisce parte integrante dei servizi della RSA ed è autorizzato al funzionamento dal 1 settembre 2015.

L’APA è costituito da un insieme di unità abitative aventi peculiari caratteristiche architettoniche, di sicurezza e di igiene, che si affiancano agli altri servizi di welfare rivolti alle persone anziane con lieve inabilità che possono mantenere l’indipendenza dell’abitazione privata, con la possibilità al contempo di usufruire di tutti i servizi di tipo sociale, assistenziale e sanitario erogati dalla RSA, dal Comune e dall’ATS.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario dovrà rispettare gli standard minimi di funzionamento previsti dalla normativa nazionale ed, in particolare, regionale per l'accreditamento delle RSA e dei centri diurni e per il funzionamento dell'APA.

Il Concessionario, nel rispetto della normativa, dovrà quindi garantire agli utenti i seguenti servizi e prestazioni, ricompresi nella concessione, meglio descritti nelle "schede descrittive" allegate al Capitolato Prestazionale:

- assistenza giornaliera diurna e notturna
- servizio di assistenza infermieristica e medica
- servizio di animazione e socializzazione
- servizio di fisioterapia
- servizio di ristorazione
- servizio di pulizia dei locali, di lavanderia e guardaroba
- servizio di manutenzione ordinaria e utenze
- direzione, coordinamento, attività amministrativa
- servizi di trasporto
- Alloggio Protetto Anziani

garantendo inoltre standard di servizio almeno equivalenti a quelli previsti nel Capitolato stesso e negli altri documenti posti a base della concessione.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli oneri ed adempimenti previsti dall'art. 11 del Capitolato.

La concessione, oltre ai servizi sopra elencati, comprende altresì:

❖ **P'esecuzione di opere di completamento dei lavori necessari per rendere fruibili quattro appartamenti dell'Alloggio Protetto Anziani (APA)**, così come descritti dal progetto esecutivo avente ad oggetto "opere residuali per il completamento degli alloggi protetti per anziani", approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Pegognaga n° 25 del 19/04/2019.

In particolare i lavori di completamento dei 4 appartamenti in questione (unità abitative 03, 04, 07 e 08 poste nella porzione nord del fabbricato) consistono indicativamente nella realizzazione:

- di tutte le opere interne e finiture, ivi incluse le rispettive quote precedentemente scorporate di impianti (meccanici ed elettrici) e le relative messe in funzione, necessarie e sufficienti all'ottenimento dell'agibilità e consentirne l'effettiva immediata utilizzazione;
- delle rispettive quote precedentemente scorporate di impianto cito-telefonico e del sistema di chiamata d'emergenza inerenti i suddetti appartamenti
- delle pavimentazioni esterne carrabili e relative residue cordolature di bordo;
- delle restanti carter protettivi delle pompe di calore (unità esterne).

I lavori di completamento dei 4 alloggi APA dovranno essere terminati e collaudati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Entro tale termine i singoli alloggi dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione.

L'importo stimato dei lavori è di complessivi Euro 220.000,00, di cui Euro 165.867,29# per lavori, Euro 3.732,20# per oneri della sicurezza ed Euro 50.400,51 per IVA, e somme disposizione.

Tabella Lavorazioni

| Lavorazione | Categoria e Classifica | Qualificazione obbligatoria | Importo | % su importo totale lavori | Prevalente o scorporabile |
|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Edifici civili e industriali</i> | Cat. OG1 Class. I^ | i | € 98.554,91 | 58,11% | Categoria prevalente |
| <i>Impianti tecnologici</i> | Cat. OG11 Class. I^ | Sì | € 71.044,58 | 41,89% | Categoria scorporabile |

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| <i>Importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza</i> | € 169.599,49 | 100% |
|--|---------------------|-------------|

- **Nel caso in cui l'operatore economico concorrente (singolo o associato) sia in possesso delle qualificazioni necessarie per assumere e realizzare direttamente i lavori in questione, gli stessi potranno essere subappaltati come di seguito indicato:**
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo degli stessi, fatto salvo quanto di seguito indicato per la categoria scorporabile OG11;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 248/2016, la categoria scorporabile OG11, superando il 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.). Pertanto, tale categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1 né per essa è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 - la categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell'importo della categoria stessa e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
- **Nel caso in cui l'operatore economico concorrente (singolo o associato) non sia in possesso delle qualificazioni necessarie per assumere e realizzare direttamente i lavori in questione dovrà obbligatoriamente e integralmente subappaltarli a imprese qualificate. (subappalto necessario) pena l'esclusione dalla gara (come meglio dettagliato al successivo paragrafo 9).**

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 167 del Codice e nel rispetto dei metodi in esso indicati il valore della concessione è stimato in **Euro 19.165.842,00 + I.V.A.** nella misura prevista dalla vigente normativa fiscale (**Euro diciannovemilionicentosessantacinquemilaottocentoquarantadue/00**) + **I.V.A.**), per l'intera durata della concessione (**9 anni**)

L'importo sopra indicato è stato calcolato:

- quanto ai servizi oggetto della concessione: facendo riferimento all'incasso annuale, con arrotondamento in difetto, come risultante dal quadro economico del P.E.F. (Piano Economico Finanziario), redatto dall'Amministrazione concedente sulla base delle risultanze della gestione relative ai bilanci 2015/2016/ 2017;
- quanto ai lavori di completamento: sulla base del progetto esecutivo, predisposto dall'Amministrazione committente

In considerazione della possibilità, indicata al successivo paragrafo 4) del presente Disciplinare, di rinnovare la concessione **per un periodo ulteriore di max 5 anni**, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione è pari ad Euro 29.813.532,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, calcolato come di seguito indicato: Euro 19.165.842,00 (valore concessione per 9 anni) + Euro 10.647.690,00 (valore massimo anni 5 di rinnovo)

Per la presente concessione **non** è stato redatto il DUVRI in quanto non vi è rischio di interferenze.

Nel Piano Economico Finanziario è stato peraltro stimato un **costo annuale di € 6.000** per oneri aziendali della sicurezza a carico del concessionario.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice nel P.E.F. sono stati stimati i seguenti costi:

- personale RSA e APA: Euro 1.130.000,00/anno per complessivi Euro 10.170.000,00 per l'intera durata della concessione (9 anni), esclusi rinnovi
- personale CDI: Euro 125.000,00/anno per complessivi Euro 1.125.000,00 per l'intera durata della concessione (9 anni), esclusi rinnovi
- costo della manodopera relativa ai lavori di completamento dei 4 appartamenti APA: Euro 64.048,25 come da Elaborato "Quadro incidenza manodopera" del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

4 DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato prestazionale, la durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di **9 (nove) anni**, decorrenti dalla data di consegna degli immobili, accertata con apposito verbale.

Dalla data di consegna degli immobili, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal Capitolato nonché da tutta la documentazione posta a base della concessione, dal presente Disciplinare di Gara e dall'offerta tecnica presentata dal Concessionario stesso in sede di gara.

In caso di consegna frazionata o comunque non simultanea degli immobili, la data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, è quella relativa al primo verbale di consegna.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di rinnovare per una sola volta, previa adozione dei prescritti atti amministrativi, il contratto di concessione per un ulteriore periodo massimo di **5 (cinque) anni**, per un importo stimato di € 2.129.538,00/anno, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e quindi per complessivi max € 10.647.690,00,00.

Della volontà dell'Amministrazione di rinnovare il contratto sarà data comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno **6 mesi** prima della data di scadenza del contratto.

In mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista.

Qualora alla scadenza del contratto di concessione l'Amministrazione concedente non avesse provveduto all'aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il Concessionario uscente è comunque obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata di **anni 1 (uno)**. Anche in tale ipotesi sarà data comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno **6 mesi** prima della data di scadenza del contratto

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (compresi i consorzi di cooperative sociali) se non intendono assumere direttamente i servizi e lavori oggetto di concessione, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto.

- Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici **tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto** previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nel paragrafo __ del presente Disciplinare;
- L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);

- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.** Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

NB) Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n.50/2016,** come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 (pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

- **c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - **c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - **c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
 - A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
 - La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informativo.
 - Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
 - L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **"Patto di Integrità" avente ad oggetto l'affidamento della concessione della gestione della RSA Bovi, del CDI Boninsegna e dell'APA"** predisposto dall'Unione Terre di Zara e di Po (**Allegato n 7**) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto della presente procedura di gara.

In particolare il Certificato Camerale, sotto la voce "attività", deve indicare che l'operatore economico esercita l'attività di gestione, in qualsiasi forma, di case di riposo, case protette, RSA o strutture simili **a carattere residenziale** per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore di anziani o disabili (in via indicativa codice di riferimento ATECO 87.3)

Non si considerano attività coerenti con quella oggetto della presente procedura di appalto tutte le attività che prevedono interventi a carattere **non residenziale**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve presentare una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' **Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

c) Nel caso di cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali è inoltre necessaria l'iscrizione all' **Albo Regionale delle Cooperative Sociali** di cui all'art. 9, comma 1 della L. n. 381/1991 o l'iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza

Per la comprova dei requisiti sopra indicati la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) **Fatturato specifico** nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi 3 **(tre)** esercizi finanziari disponibili per un importo complessivo (da intendersi quale somma dei singoli anni) almeno pari a **€ 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00)** IVA esclusa,

Ai fini del fatturato specifico il settore di attività cui si fa riferimento è quello relativo all'attività di gestione, in qualsiasi forma, di strutture di assistenza, anche infermieristica, **a carattere residenziale** per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali (in via indicativa: codici di riferimento ATECO 87.1; 87.2; 87.3 e 87.9)

Sono escluse tutte le attività che prevedono interventi a carattere non residenziale

Verrà considerato anche il fatturato realizzato non soltanto tramite affidamento in concessione o direttamente, ma anche in base a contratti di appalto di servizi.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di gestire e fatturare con continuità servizi affini, per caratteristiche, a quello che costituisce l'oggetto principale dell'affidamento; una capacità economico-finanziaria ridotta rispetto al fatturato specifico richiesto o non maturata in settori affini al servizio oggetto della concessione da affidare non consentirebbe di individuare operatori economici specificatamente qualificati per la concessione in oggetto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Dichiarazioni IVA relative agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e documentabili
- In caso di gestioni in concessione o in appalto: elenco dei servizi inerenti il settore di attività oggetto principale della concessione, come sopra specificato, suddivisi per esercizio finanziario e completi dell'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, del committente, dell'importo fatturato Iva esclusa;

- In caso di gestioni dirette: elenco delle RSA/case protette/strutture gestite direttamente con indicazione della sede legale e la data di avvio della struttura.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Aver gestito, in concessione o direttamente, negli ultimi 5 (cinque) anni, antecedenti la pubblicazione del Bando della presente gara, almeno 3 strutture residenziali per anziani

In particolare deve trattarsi di strutture residenziali per anziani quali: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Case Protette, Strutture Residenziali per anziani

Le suddette strutture possono essere sia pubbliche che private

NB) Non saranno considerate le strutture gestite in base a contratti di appalto di servizi, ma solo quelle gestite tramite affidamento in concessione o direttamente con assunzione del relativo rischio operativo.

Verranno considerate le gestioni di tali strutture svolte durante il quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando della presente gara, intendendosi per tali:

- Le gestioni che risultano in corso nel quinquennio considerato, e che interessano tutti i cinque anni del quinquennio;
- Le gestioni ultimate nel corso del quinquennio, anche se iniziate in epoca precedente, purché nel quinquennio sia stata svolta una gestione di durata almeno pari a una annualità;
- Le gestioni iniziate nel corso del quinquennio e non ancora terminate, purché nel quinquennio sia stata svolta una gestione di durata almeno pari a una annualità;

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici dotati di capacità tecnico-professionali idonee a garantire un ottimale livello di prestazioni, in considerazione della durata della concessione e delle peculiarità del settore e nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

- ✓ In caso di gestioni svolte per conto di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme di certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo/valore della concessione e del periodo di esecuzione;
- ✓ In caso di gestioni svolte per conto di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica di certificato rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo/valore della concessione e del periodo di esecuzione;
- ✓ In caso di gestioni dirette: elenco delle RSA/case protette/strutture gestite direttamente con indicazione della sede legale e la data di avvio della struttura.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante

f) Possesso attestazione SOA o qualificazione ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e con riferimento ai lavori di completamento dei 4 appartamenti APA, l'operatore economico deve essere in possesso:

✓ di **attestazione di qualificazione** rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità nelle seguenti Categorie e classifiche:

- **Cat. OG1** “Edifici civili e Industriali” – Class. 1[^] (prevalente);
- **Cat, OG11** “Impianti tecnologici” – Class. 1[^] (scorporabile)

o in alternativa

✓ dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo** di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili sia alla categoria prevalente OG1, sia alla categoria scorporabile OG11, trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000 Euro. Pertanto qualora l’operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA in una o entrambe le suddette categorie, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: di ordine tecnico–organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara non inferiore all’importo della categoria per la quale non si possiede l’attestazione di qualificazione SOA;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori della categoria per la quale non si possiede l’attestazione SOA eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

NB) L’attestazione SOA o, in alternativa, i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, devono essere posseduti dall’operatore economico, singolo o associato, che intende realizzare direttamente i lavori. Nel caso in cui l’operatore economico non intenda realizzare direttamente i lavori **dovrà obbligatoriamente indicarne il subappalto in sede di offerta, a pena di esclusione (subappalto necessario)** In alternativa, per la categoria prevalente OG1, è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Per la comprova del requisito:

Sarà cura della Stazione Appaltante provvedere direttamente alla verifica relativa al possesso della attestazione SOA in parola.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA, in sede di partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso di possesso dei requisiti di cui di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, la Stazione appaltante provvederà a richiedere ai concorrenti, tramite il sistema AVCpass, tutta la documentazione, non acquisibile direttamente, ritenuta necessaria per la comprova di quanto dichiarato (certificati di regolare esecuzione, copie fatture quietanzate, libri sociali, ecc.)

g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla

norma **UNI EN ISO 9001/2015 “EA 38” – Sanità ed altri servizi sociali”** o comunque idonea, pertinente e proporzionata all’attività principale oggetto della presente concessione (*gestione, in qualsiasi forma, di case di riposo, case protette, RSA o strutture simili a carattere residenziale per l’erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore di anziani*)

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2015 in corso di validità

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

NB)

L’operatore economico, singolo o associato, che intenda svolgere direttamente in tutto o in parte i servizi secondari ricompresi nella concessione (servizi di ristorazione – servizi di pulizia/igienizzazione/sanificazione – servizi di lavanderia e guardaroba), dovrà averne i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l’operatore economico non intenda svolgere direttamente in tutto o in parte tali servizi secondari **dovrà obbligatoriamente indicarne il subappalto in sede di offerta.**

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il requisito, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a) (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura)** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerente con quella oggetto della presente procedura, deve essere posseduto:

nell’ipotesi di **riunione di imprese di tipo orizzontale** da:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell’ipotesi di **riunione di imprese di tipo verticale** (per i lavori e/o servizi indicati come attività secondarie) alle mandanti è richiesta l’iscrizione alla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato solo per **attività coerenti** con quelle che dichiarano di assumere nel raggruppamento.

- Il requisito, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b) (iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.)**, deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

- **Il requisito**, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. c) (*iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (o Albo Regionale analogo) di cui all'art. 9, comma 1 della L. n. 381/1991*)**, deve essere posseduto da ogni cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali partecipanti al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- **Il requisito**, di cui al **paragrafo 7.2 - lett. d) (*fatturato specifico nel settore di attività oggetto della concessione*)**, deve essere soddisfatto come di seguito indicato:
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale:** il fatturato specifico dovrà essere dimostrato dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata quale mandataria deve possedere almeno il **60%** di detto requisito, mentre la/le imprese designata/e quale/i mandante/i deve/devono possedere almeno il **10%** di detto requisito;
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale:** il fatturato specifico dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria;
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo misto:** si applica la regola del raggruppamento verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.
- **Il requisito**, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. e) (*aver gestito, in concessione o direttamente, negli ultimi 5 anni, almeno 3 strutture residenziali per anziani*)**, deve essere soddisfatto come di seguito indicato:
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale:** l'operatore economico designato quale mandataria dovrà risultare aver gestito almeno 2 strutture, mentre la mandante (o una di esse in caso di pluralità di mandanti) deve aver gestito la terza struttura;
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale:** l'operatore economico designato quale mandataria dovrà risultare aver gestito tutte e 3 le strutture;
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo misto:** si applica la regola del raggruppamento verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.
- **Il requisito**, di cui al **paragrafo 7.3 - lett. f) (*possesso attestazione SOA o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010*)**, deve essere posseduto dall'operatore economico (singolo o associato) che realizzerà i lavori di completamento dei 4 appartamenti APA.
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale**, con riferimento ai suddetti lavori, tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In applicazione dell'art.92, c.2, DPR 207/2010 si precisa che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, senza possibilità di sanare tale carenza tramite soccorso istruttorio (*vedasi Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria sent. N.6/2019*)
 - **Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale**, con riferimento ai suddetti lavori, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente e dalla mandante nella categoria scorponabile;

- **Nell'ipotesi di raggruppamento misto**, con riferimento ai suddetti lavori, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile
- **Il requisito**, di cui al **paragrafo 7.3 - lett. g) (possesso di attestazione UNI EN ISO 9001/2015)**, deve essere posseduto:
- **in caso di raggruppamento orizzontale**: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - **in caso di raggruppamento verticale o misto**: solo dalla impresa o dalle imprese che svolgeràà/svolgeranno l'attività oggetto principale della concessione
 - da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici dell'attività oggetto principale della concessione e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridiche.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI –

I soggetti di cui all' **art. 45 comma 2, lett. b)** (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane) e **lett. c)** (consorzi stabili) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il **requisito**, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a) (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura)** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerente con quella oggetto della presente procedura, deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il **requisito**, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b) (iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.)**, deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il **requisito**, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. c), (iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (o Albo Regionale analogo) di cui all'art. 9, comma 1 della L. n. 381/1991)**, deve essere posseduto dal consorzio, se consorzio di cooperative sociali, e da ogni cooperativa sociale consorziata esecutrice.
- Il **requisito**, di cui al **paragrafo 7.2 - lett. d) (fatturato specifico nel settore di attività oggetto della concessione)**, deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 **lett. b)** del Codice (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. c)** del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate
- Il **requisito**, di cui al **paragrafo 7.3 – lett. e) (aver gestito, in concessione o direttamente, negli ultimi 5 (cinque) anni, almeno 3 strutture residenziali per anziani)** deve parimenti essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 **lett. b)** del Codice (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. c)** del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate
- **Il requisito**, di cui al **paragrafo 7.3 – lett. f) (possesso attestazione SOA o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010)** deve essere posseduto:
 - sia per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 **lett. b)** del Codice (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane) che per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. c)** del Codice (consorzi stabili), direttamente dal consorzio medesimo;
- **Il requisito** di cui al **paragrafo 7.3 - lett. g), (possesso di attestazione UNI EN ISO 9001/2015)**, deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 **lett. b)** del Codice (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane), dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate

8 AVVALIMENTO

Poiché la presente concessione ha per oggetto principale l'affidamento di un servizio sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 142, commi da 5-bis a 5-octies e dall'art. 172, comma 2 del Codice, il ricorso all'istituto dell'avvalimento è ammesso solo nei casi sotto indicati.

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche, nonché della durata della presente concessione, i concorrenti potranno fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, tramite ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, con riferimento:

- alla comprova del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al **paragrafo 7.2 “fatturato specifico nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili”** (avvalimento cd. “di garanzia”);
- alla comprova del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al **paragrafo 7.3, lett.f) (possesso attestazione SOA o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010)** limitatamente alla categoria prevalente OG1 (avvalimento cd. “tecnico od operativo”);

Con riferimento a tali ipotesi, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle modalità con cui vengono messi a disposizione dall'ausiliaria.

In particolare, ai sensi dell'art. 172, comma 2 del Codice, i concorrenti dovranno dimostrare che disporranno delle risorse necessarie messe a disposizione dall'ausiliaria per l'intera durata della concessione; tale impegno dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di avvalimento e dovrà essere adeguatamente dimostrato in base ai contenuti del contratto stesso.

Nel contratto di avvalimento dovrà essere specificato che il concorrente e l'ausiliaria **sono responsabili in solido** nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata della concessione.

- Nel caso di avvalimento del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al **paragrafo 7.2 (Fatturato specifico)** dal contratto di avvalimento dovrà emergere in modo chiaro l'impegno contrattuale dell'impresa ausiliaria a "farsi garante" nei confronti dell'impresa principale. L'impresa ausiliaria deve diventare un vero e proprio garante dell'impresa principale sotto il profilo economico – finanziario; di conseguenza è necessario che emerga con chiarezza il suo impegno contrattuale a prestare la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio di esperienza che le sono propri, garantendo in questo modo una affidabilità aggiuntiva e un supplemento di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione concedente.

NB: L'impegno di garanzia, per essere effettivo, non può risolversi in formulazioni di stile o nella ripetizione della formula legislativa, ma deve concretizzarsi in un obbligo completo, concreto, serio e determinato o quanto meno determinabile.

- Nel caso di avvalimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 7.3 lett.f) (possesso attestazione SOA o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010)** limitatamente alla categoria prevalente OG1 (*avvalimento cd. "tecnico od operativo"*) il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente*" o "*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto*".

Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Nel contratto di avvalimento dovrà essere specificato che il concorrente e l'ausiliaria **sono responsabili in solido** nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata della concessione.

Si precisa che:

- È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
- Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara o la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

NB) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE (Parte II^ - sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)") indicando l'oggetto dell'avvalimento e la/le ausiliaria/e.; inoltre dovrà produrre per ogni ausiliaria tutta la documentazione elencata al successivo **paragrafo 15.2)** del presente Disciplinare di gara.

Non è consentito l'avvalimento:

- per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al **paragrafo 6)** e di idoneità professionale di cui al **paragrafo 7.1)**;
- per la dimostrazione del requisito tecnico-professionale di cui al **paragrafo 7.3, lett.e)** (*Aver gestito, in concessione o direttamente, negli ultimi 5 (cinque) anni almeno 3 strutture residenziali per anziani*) e per la dimostrazione del requisito tecnico-professionale di cui al **paragrafo 7.3, lett.g)** (*Possesso Attestazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 "EA 38" – Sanità ed altri servizi sociali*), in quanto è specifico interesse dell'Amministrazione concedente che la prestazione principale della presente concessione, in ragione del fatto che è destinata ad una particolare utenza, venga affidata e gestita da operatori economici qualificati e che possono vantare esperienza specifica nel settore. Inoltre la durata della concessione renderebbe particolarmente difficile, sia da realizzare, sia da verificare la messa a disposizione dell'organizzazione e del "know how" dell'ausiliaria per tutto il periodo previsto.
- per la dimostrazione del requisito tecnico-professionale di cui al **paragrafo 7.3, lett.f)** (*possesso attestazione SOA o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010*) limitatamente alla categoria scorporabile OG11, per espressa previsione di legge (art. 89, comma 11 del Codice)

9 SUBAPPALTO

In considerazione della natura della presente concessione e della necessità che l'oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico (singolo o associato) al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi e la piena assunzione del rischio operativo, è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 174 del Codice esclusivamente dei seguenti servizi e lavori, costituenti attività secondarie ricomprese nel contratto di concessione:

1. servizi di ristorazione
2. servizi di pulizia/igienizzazione/sanificazione
3. servizi di lavanderia e guardaroba
4. lavori di completamento dei 4 appartamenti APA

Gli operatori economici concorrenti devono indicare in sede di offerta quali tra i servizi e lavori sopra indicati intendono subappaltare a terzi; non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione.

La mancata indicazione, in sede di offerta, delle parti del contratto di concessione che si intendono subappaltare a terzi comporta l'impossibilità di affidamento delle stesse in subappalto.

Il subappalto delle sopra indicate attività secondarie deve essere affidato a operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

Servizi di ristorazione:

- possesso requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice
- Possesso Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto di subappalto

Servizi di pulizia/igienizzazione/sanificazione:

- possesso requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice
- Possesso Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività di pulizia, ai sensi della L. 82/1994. E' sufficiente l'iscrizione nella prima fascia di classificazione.
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 del DM 274/1997 in quanto sono previsti anche servizi di sanificazione.

Servizi di lavanderia e guardaroba:

- possesso requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice
Possesso Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto di subappalto

Lavori di completamento dei 4 appartamenti APA:

- possesso requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice
- possesso Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto di subappalto;
- possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per i lavori in questione (possesso attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11 class.1^ o in alternativa possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 con riferimento alle suddette categorie di lavorazioni)

NB)

Si precisa che, qualora i concorrenti non siano in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori di completamento dei 4 appartamenti APA (*possesso attestazione SOA o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010*) dovranno obbligatoriamente dichiararne il subappalto, pena l'esclusione per mancanza dei requisiti di partecipazione. (subappalto necessario). In alternativa è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento limitatamente alla categoria prevalente OG1.

Autorizzazione al subappalto

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte della Amministrazione concedente.

A tal fine il Concessionario dovrà provvedere al deposito presso l'Amministrazione concedente del/dei contratto/i di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione l'Amministrazione concedente provvederà ai controlli necessari per verificare in capo ai subappaltatori il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l'esecuzione della concessione; parimenti sarà tenuto ad ottenere l'autorizzazione dalla Amministrazione concedente con riferimento a eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nella concessione. Tali disposizioni non si applicano ai fornitori.

NB) Attività non considerate subappalto

- Non si configurano come attività affidate in subappalto, in ragione delle loro particolari caratteristiche e/o della loro natura meramente accessoria rispetto all'oggetto principale della concessione:
 - Paffidamento degli interventi di manutenzione ordinaria (di cui alla scheda Allegato G) del Capitolato), in considerazione della frammentazione e dell'eterogeneità di tali interventi manutentivi che nell'arco di durata della concessione possono richiedere lavori edili, di tinteggiatura, interventi su impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, ecc. Con riferimento a tali interventi è richiesto solo che gli stessi vengano affidati a imprese qualificate ai sensi di legge ed in grado di certificare, ove richiesto dalla normativa vigente, i lavori eseguiti. Qualora per tali interventi manutentivi vengano sottoscritti contratti continuativi di assistenza con specifici operatori economici, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente, al fine di consentire le opportune verifiche.
 - L'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle prestazioni oggetto della concessione, che il Concessionario, non in possesso delle necessarie autorizzazioni, dovrà affidare a soggetti qualificati a norma di legge. In particolare poiché tale attività rientra, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese iscritte nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.
 - le eventuali prestazioni aggiuntive offerte dai concorrenti in sede di gara nell'ambito della propria offerta tecnica, che costituiscono obblighi contrattuali per il Concessionario (ad es: eventuale servizio bar, ecc). Il loro affidamento da parte del Concessionario sarà comunque oggetto di comunicazione alla Amministrazione concedente, al fine di consentire le opportune verifiche.
 - L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
 - tutte le prestazioni di servizi rese a favore del concessionario in forza di contratti continuativi di cooperazione o servizio sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della presente concessione. Peraltro i relativi contratti dovranno essere depositati presso l'Amministrazione concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione, al fine di consentire le opportune verifiche.

10 GARANZIA PROVVISORIA

A garanzia della serietà delle offerte ed in ragione della rilevanza, non solo economica, che la presente concessione riveste per l'Amministrazione concedente, i concorrenti devono presentare:

- 1) **una garanzia provvisoria intestata all'Unione dei Comuni Terre di Zara e Po** (Amministrazione concedente), pari al **1%** del valore della concessione, calcolato per la durata di anni 9, e precisamente di importo pari ad **€ 191.658,42** (*euro centonovantunmilaseicentocinquantotto/42*); sono fatte salve le riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del Codice come di seguito meglio specificato.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora il concorrente risulti affidatario della concessione, una **garanzia fideiussoria definitiva**, come meglio definita al successivo paragrafo 25). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione cedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell'Unione dei Comuni Terre di Zara e Po **BANCA Banco BPM SPA – Agenzia di Pegognaga**, piazza G. Matteotti n. 46- **IBAN IT83A05034 57770 00000001316 intestato alla Unione dei Comuni Terre di Zara e Po**
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1 approvato, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- 4) avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Amministrazione cedente per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

Per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50%.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **inoltre ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che l'eventuale erronea intestazione della garanzia provvisoria a favore della Stazione Appaltante Provincia di Mantova anziché della Amministrazione concedente Unione dei Comuni Terre di Zara e Po, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito al concorrente che ha presentato la suddetta garanzia di modificarne l'errata intestazione.

I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso la Stazione Appaltante Provincia di Mantova - Area 3 Territorio Appalti Patrimonio – Ufficio Appalti o allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.

11 SOPRALLUOGO

È obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo presso gli immobili interessati dallo svolgimento della concessione, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una conoscenza e valutazione del contesto in cui dovranno essere prestati i servizi e lavori oggetto della concessione, anche e soprattutto al fine della corretta redazione del P.E.F. da produrre in sede di gara da parte dei concorrenti.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Al fine dell'attestazione di essersi recati presso gli immobili oggetto della concessione, gli operatori economici dovranno previamente inoltrare la richiesta per effettuare il sopralluogo, compilando e sottoscrivendo digitalmente l'apposito modulo (**Allegato n.8 - "Modulo di richiesta effettuazione sopralluogo"**).

Il Modulo di richiesta di sopralluogo deve essere inoltrato, via PEC a unione.terredizaraepo@pec.regione.lombardia.it o a mezzo e.mail unioneterredizaraepo@gmail.com indirizzato a **UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO** – Servizio Segreteria, all’attenzione della Sig.ra Olga Veronesi (tel 0376/5546228)

Nel modulo di richiesta dovranno essere indicati:

- i dati identificativi dell’operatore economico richiedente: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail, PEC;
- le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo e la relativa qualifica (*legale rappresentante, direttore tecnico, procuratore, soggetto munito di delega dell’operatore economico*);
- le generalità di eventuali altri soggetti (*tecnici incaricati dall’impresa concorrente, rappresentanti o dipendenti di imprese mandanti o consorziate, ecc.*) che affiancheranno il soggetto che effettuerà il sopralluogo

Sia che venga inviata per PEC, sia che venga inviata per mail, la richiesta di sopralluogo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto con poteri di rappresentanza dell’operatore economico richiedente.

I sopralluoghi verranno effettuati nel giorno e nell’ora che saranno comunicati nella convocazione che l’Amministrazione concedente invierà entro il termine max di **5 (cinque) giorni** dal ricevimento della richiesta

In considerazione della natura della concessione e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell’offerta, **il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è fissato nel giorno 10/07/2019.**

Oltre tale data non sarà più possibile effettuare sopralluoghi

Il sopralluogo deve essere effettuato dalla persona (*legale rappresentante, direttore tecnico, procuratore, soggetto munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante*) indicata nel modulo di richiesta, che al momento del sopralluogo dovrà consegnare al tecnico incaricato della Amministrazione concedente un documento di riconoscimento e copia del certificato C.C.I.A.A., o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta.

Nel caso i sopralluoghi vengano effettuati da un procuratore speciale dovrà essere consegnata copia conforme della procura.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete già costituiti o costituendi** il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto (*legale rappresentante, direttore tecnico, procuratore, soggetto munito di delega dell’operatore economico*) incaricato dell’operatore economico individuato come mandataria/capogruppo ;

Le mandanti possono chiedere di effettuare il sopralluogo insieme alla mandataria/capogruppo; in ogni caso l’Attestato di effettuato sopralluogo verrà rilasciato solo alla mandataria/capogruppo.

In caso di **Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto (*legale rappresentante, direttore tecnico, procuratore, soggetto munito di delega dell’operatore economico*) incaricato dal Consorzio. Le consorziate indicate quali esecutrici possono chiedere di effettuare il sopralluogo insieme al Consorzio; in ogni caso l’Attestato di effettuato sopralluogo verrà rilasciato solo Consorzio.

Il sopralluogo, che sarà effettuato alla presenza di un incaricato della Amministrazione concedente e sarà comprovato da **un Attestato**, da inserire **in originale**, nella Busta “A – Documentazione Amministrativa” di cui al paragrafo 15) del presente Disciplinare di Gara.

La mancata allegazione **dell’Attestato** rilasciato dalla Amministrazione concedente attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la concessione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

A corredo di quanto sopra si precisa che:

- l’incaricato del sopralluogo potrà essere accompagnato, nell’esecuzione dello stesso, da uno o più soggetti (*tecnici incaricati dall’impresa concorrente, rappresentanti o dipendenti di imprese mandanti o consorziate, ecc.*) anch’essi indicati nella richiesta di sopralluogo e che parimenti dovranno consegnare un documento di riconoscimento.

- L'Attestato di avvenuto sopralluogo sarà consegnato esclusivamente alla persona incaricata del sopralluogo (*rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico, soggetto munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante*)

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 500,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e devono allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano *da* effettuarsi presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (*dal Lunedì al Venerdì: 8.30-12.30*).

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 1[^] AGOSTO 2019** esclusivamente **all'indirizzo:**

UFFICIO PROTOCOLLO della Provincia di Mantova, 46100 Mantova, Via P. Amedeo n.30

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG 7894605224 procedura aperta per "L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA R.S.A. "E. BOVI", DEL C.D.I. "G. BONINSEGNA" E DELL'A.P.A. IN COMUNE DI PEGOGNAGA (MN)"

Scadenza offerte: 25/07/2019 Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno **tre buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

"**A** - Documentazione amministrativa"

"**B** - Offerta tecnica"

"**C** - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.provincia.mantova.it> nella sezione **“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”- “>Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”**.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta **per ulteriori 180 giorni** e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00 (*) preferibilmente secondo i seguenti Moduli:

- **Allegato 1/A** Modulo "Domanda di partecipazione impresa singola" (*imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, c.2, lett.a del Codice*)
- **Allegato 1/B** Modulo "Domanda di partecipazione consorzi di cooperative (anche sociali), consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili" (*art. 45, c.2, lett.b e lett.c del Codice*)
- **Allegato 1/C** Modulo "Domanda di partecipazione raggruppamenti temporanei (RTI), consorzi ordinari, GEIE" (*art. 45, c.2, lett.e del Codice*) e di G.E.I.E. (*art. 45, c.2, lett.g del Codice*)
- **Allegato 1/D** Modulo "Domanda di partecipazione rete di imprese" (*art. 45, c.2, lett.f del Codice*)

e deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

- In caso di partecipazione in **RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).
- Nel caso di **consorzio di cooperative (anche sociali) e imprese artigiane** o di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo(RTI) o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative (anche sociali) e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

() Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.*

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui all'Allegato 2, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (*pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio*) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato **esclusivamente in forma elettronica e sottoscritto digitalmente**

Il DGUE deve essere reso su CD non riscrivibile e inserito nella Busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Si precisa che comunque la sola trasmissione in forma cartacea del DGUE non sarà ritenuta valida e pertanto l'operatore economico sarà ammesso, tramite soccorso istruttorio, a produrre su CD-rom il DGUE in formato elettronico.

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- dovranno essere riportati i dati identificativi dell'operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:
nello specifico:
 - microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
 - piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
 - media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- non è richiesta l'iscrizione ad alcun elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
- non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC.
- l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione alla presente gara (categoria e classifica, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza); le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA,, Albo società cooperative, Albo regionale delle cooperative sociali vanno indicate nella successiva Parte IV^ del DGUE
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla presente procedura insieme ad altri.
Deve essere compilata in caso di:
 - partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
 - partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento
- PASSOE dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative (anche sociali) e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata
- PASSOE dell'impresa consorziata;

Sezione B:

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C

Deve essere compilata solo in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**

Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione (limitatamente ai casi indicati al precedente paragrafo 8) :

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) "Dichiarazione impresa ausiliaria"**, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (limitatamente ai casi indicati al precedente paragrafo 8);
 - dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
 - dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, compilando l'apposita Sezione dell'Allegato n.3)
- 3) originale o copia autentica del **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4) PASSOE dell'ausiliaria;

Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui si intenda affidare in **SUBAPPALTO** una o più delle attività secondarie per cui il ricorso al subappalto è consentito.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Paragrafo 6) del presente disciplinare. In particolare la Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili:

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice.

In caso di risposte affermativa dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (*data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni*). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice.

In caso di risposte affermativa dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Ai sensi del citato art. 80 comma 4, così come novellato dal D.L. n. 32/2019, le dichiarazioni richieste dovranno rendersi con riferimento a tutte le violazioni commesse rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche se non definitivamente accertate.

Sezione C

Nella Sezione C dovranno rendersi:

- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice.
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis e c-ter); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse;
- le informazioni relative all'aver fornito eventuale consulenza o all'aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione;
- l'eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni

Sezione D

Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono compresi i motivi di esclusione riportati dai seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- l'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente Disciplinare;

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
- nel caso di cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, estremi iscrizione nell' Albo regionale delle cooperative sociali

Sezione B

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare

- 2a) fatturato specifico

Sezione C

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare:

- prestazione servizi consistenti nell'aver gestito strutture residenziali per anziani;
- possesso requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 (in caso di mancanza di attestazione SOA)

Sezione D

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito relativo al sistema di garanzia della qualità di cui al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare.

- Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 “EA 38” – Sanità ed altri servizi sociali”

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie;

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste

ovvero

INDICA la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

3. SI IMPEGNA a rispettare e a dare piena attuazione a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara ed a rispettare i tempi previsti per la realizzazione dei lavori di completamento dei 4 appartamenti APA;
4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata, relativa al canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione concedente, in quanto la sua formulazione si basa sulle risultanze del Piano Economico Finanziario presentato in gara ed inoltre tiene conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e i lavori oggetto della concessione;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e lavori oggetto della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. ACCETTA il **"Patto di Integrità avente ad oggetto l'affidamento della concessione della gestione della RSA Bovi, del CDI Boninsegna e dell'APA"** predisposto dall'Unione Terre di Zara e di Po ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. 190/2012, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n.7**)
7. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal **"Codice di comportamento del Comune di Pegognaga"**, adottato dal Comune di Pegognaga, ente proprietario degli immobili oggetto della concessione, con Deliberazione di Giunta n. 122 del 30/12/2019 allegato alla documentazione di gara (**Allegato n.12**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, per quanto applicabile, ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai dipendenti e collaboratori dei subappaltatori e dei subaffidatari, pena l'applicazione di penali e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto;

8. ACCETTA E SI IMPEGNA a rispettare la **clausola sociale** come disciplinata al paragrafo 24) del presente Disciplinare e a tal fine dà atto di aver presentato, in sede di offerta tecnica, un **Piano di Assorbimento** del personale.
9. PRENDE ATTO che la mancata accettazione della clausola sociale e/o la mancata presentazione del Piano di Assorbimento costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura di gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. SI IMPEGNA ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. ALLEGA l' Attestazione di Sopralluogo rilasciata dalla Amministrazione concedente attestante la presa visione di tutti gli immobili oggetto della concessione;

12. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.

15. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;

- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo _____ del presente Disciplinare di gara

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;

- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo _____ del presente Disciplinare di gara

18. DICHIARA di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, compilando l'apposito Modulo **Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative"** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

19. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

20. Documento Attestante la GARANZIA PROVVISORIA comprensiva della dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; la suddetta dichiarazione, se non ricompresa nella garanzia provvisoria, può essere anche allegata separatamente

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

21. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

22. Ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC;

23. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Da parte della Impresa concorrente o da parte della mandataria/capogruppo in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie o rete di imprese*) dovrà essere prodotta l'**Attestazione**, rilasciate dall'incaricato della Amministrazione concedente, comprovante l'avvenuta presa visione di tutti gli immobili interessati dallo svolgimento della concessione

24. (facoltativo) copia conforme certificato Attestazione SOA

La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante

25. (Solo in caso di avvalimento)

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 15.2) del presente Disciplinare di Gara.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei (RTI) già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 5) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei (RTI), consorzi ordinari e Geie”**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 5) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei (RTI), consorzi ordinari e Geie”**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei (RTI) o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 5) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei (RTI), consorzi ordinari e Geie”**, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza in qualità di mandataria/capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 6) “Dichiarazione rete di imprese” – Sezione 6/A**, che indichi

- per quali imprese la rete concorre;
- le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 6) "Dichiarazione rete di imprese" – Sezione 6/A**, che indichi le parti del servizio e/o dei lavori e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e/o dei lavori e la relativa percentuale di incidenza che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 6) "Dichiarazione rete di imprese" – Sezione 6/B**;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 6) "Dichiarazione rete di imprese" – Sezione 6/B**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3 potranno essere rese:

- o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all' **Allegato 5) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei (RTI), consorzi ordinari e Geie"** e all' **Allegato 6) "Dichiarazione rete di imprese"**

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti:

a) **ELENCO RIASSUNTIVO** della documentazione prodotta

b) **RELAZIONE METODOLOGICA relativa al progetto di gestione dei servizi offerti**

I concorrenti devono produrre una Relazione Metodologica che illustri le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente concessione.

La Relazione Metodologica deve essere articolata per capitoli e paragrafi corrispondenti ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione

➤ **CAPITOLO 1) Gestione e coordinamento generale del servizio socio assistenziale e sanitario della RSA (rif. criterio di valutazione A)**

Tale capitolo deve essere articolato in due paragrafi corrispondenti ai seguenti sub.criteri di valutazione:

- **Paragrafo 1.1)**: Modalità organizzative ed operative per l'espletamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari della RSA. *(rif. sub-criterio di valutazione A.1)*
- **Paragrafo 1.2)**: Modalità organizzative ed operative di controllo e verifica delle prestazioni erogate. *(rif. sub-criterio di valutazione A.2)*

➤ **CAPITOLO 2) Gestione e coordinamento generale del servizio socio assistenziale e sanitario del CDI (rif. criterio di valutazione D)**

Tale capitolo deve essere articolato in due paragrafi corrispondenti ai seguenti sub.criteri di valutazione:

- **Paragrafo 2.1)**: Modalità organizzative ed operative per l'espletamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari del CDI. *(rif. sub-criterio di valutazione D.1)*
- **Paragrafo 2.2)**: Modalità organizzative ed operative di controllo e verifica delle prestazioni erogate. *(rif. sub-criterio di valutazione D.2)*

➤ **CAPITOLO 3) Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di pulizia e lavanderia (rif. criterio di valutazione E)**

➤ **CAPITOLO 4) Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di ristorazione (rif. criterio di valutazione F)**

➤ **CAPITOLO 5) Modalità di organizzazione e gestione dei servizi offerti agli ospiti dell'Alloggio Protetto (rif. criterio di valutazione G)**

➤ **CAPITOLO 6) Offerta e Modalità di gestione di altri servizi integrativi (rif. criterio di valutazione H)**

➤ **CAPITOLO 7) Modalità di attuazione del servizio di animazione (rif. criterio di valutazione I)**

La RELAZIONE METODOLOGICA deve trattare gli aspetti indicati, deve essere contenuta in **max. 50 pagine** (esclusa la copertina), formato **UNI A4**, scritte solo su un'unica facciata, con carattere **Arial 12**, interlinea **1,5** e deve essere articolata per capitoli e paragrafi che corrispondono ai criteri e sub-criteri di valutazione sopra indicati.

b) **ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che si intende utilizzare.**

L'Organigramma deve ricomprendere tutto il personale che si intende utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione (compresi gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dal concorrente).

L'Organigramma deve essere articolato in modo da evidenziare il personale dedicato ai singoli servizi, precisando per ognuno:

- il servizio cui è destinato
- se si tratta di personale interno od esterno (subappalto ove consentito, subaffidamenti, contratti professionali, ecc.)
- le qualifiche professionali
- le ore di utilizzo

L'Organigramma deve risultare coerente e compatibile con quanto indicato dal concorrente nella Relazione Metodologica con riferimento alle modalità di organizzazione e gestione dei singoli servizi, in particolare con riferimento all'organico del personale per ogni servizio indicato.

L'Organigramma deve consistere in un prospetto/elaborato di **max 2 pagine** di formato massimo pari **all'A3**;

c) **MODULO ALLEGATO 9 “OFFERTA TECNICA” articolato nelle seguenti SEZIONI:**

• **SEZIONE 1** – ***“N° minuti/settimana per ospite RSA offerti in più”***

In tale Sezione deve essere formulata l'offerta in merito al N° minuti/settimana per ospite offerti in più rispetto a quanto previsto nel Capitolato (***rif. sub-criteri di valutazione A.3***)

• **SEZIONE 2** – ***“N° minuti/settimana per ospite CDI offerti in più”***

In tale sezione deve essere formulata l'offerta in merito al N° minuti/settimana per ospite offerti in più rispetto a quanto previsto nel Capitolato (***rif. sub-criteri di valutazione D.3***)

L'offerta di minuti/settimana/ospite aggiuntivi sia per la RSA che per il CDI deve riferirsi al numero di minuti in più che settimanalmente verranno messi a disposizione dal concorrente per ogni ospite in aggiunta a quelli minimi previsti come obbligatori dall'art. 4 del Capitolato.

La suddetta Offerta deve essere resa tramite la compilazione delle suddette SEZIONI 1 e 2 indicando separatamente negli appositi spazi:

- SEZIONE 1: quanti minuti/settimana in più vengono offerti per ogni ospite della RSA
- SEZIONE 2: quanti minuti/settimana in più vengono offerti per ogni ospite del CDI

• **SEZIONE 3** – ***“Proposte migliorative relativamente all'Alloggio Protetto (APA)”***,

In tale Sezione deve essere formulata l'offerta in merito alle proposte migliorative relative all'Alloggio Protetto. (***rif criterio di valutazione C***) indicando nelle apposite caselle quali, tra gli interventi elencati, verranno realizzati.

• **SEZIONE 4** – ***“Percentuale assorbimento personale del gestore uscente”***

In tale Sezione deve essere formulata l'offerta in merito alla percentuale di assorbimento del personale del gestore uscente (da calcolarsi rispetto al personale risultante in servizio al 14/06/2018 pari a 40 unità) (***rif criterio di valutazione L***)

La suddetta Offerta deve essere resa indicando, in cifre, il numero di persone che si intende assorbire e nonché la corrispondente percentuale di assorbimento (facendo una croce sulla apposita casella).

d) **RELAZIONE TECNICA relativa agli interventi di manutenzione previsti sugli edifici destinati a RSA, CDI, APA (rif criterio di valutazione B)**

La suddetta Relazione Tecnica deve consistere nella descrizione di un vero e proprio Piano di Manutenzione degli edifici con i contenuti indicati al successivo paragrafo 18.1); inoltre la

Relazione Tecnica dovrà indicare gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente offerti dai concorrenti

La RELAZIONE TECNICA deve trattare gli aspetti indicati, deve essere contenuta in **max. 15 pagine** (esclusa la copertina), formato **UNI A4**, scritte solo su un'unica facciata, con carattere **Arial 12**, interlinea **1,5**.

A corredo della suddetta Relazione è ammessa la presentazione, oltre le pagine sopra indicate, di ulteriori eventuali **specifici elaborati** (cronoprogrammi, diagrammi esemplificativi, ecc.) che per la loro illustrazione possono necessitare di formati maggiori dell'A4. Il numero massimo di elaborati aggiuntivi ammessi, è **pari a 5**, di formato massimo pari **all'A3** o **all'A0**

La presentazione degli elaborati è facoltativa e non pregiudica l'ammissibilità dell'offerta.

e) **PIANO DI ASSORBIMENTO del personale del gestore uscente (rif criterio di valutazione L)**

Il Piano di Assorbimento **deve essere obbligatoriamente presentato** da tutti i concorrenti a corredo della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale.

Il Piano di Assorbimento deve essere presentato anche dal gestore uscente; peraltro la sua mancata presentazione sarà considerata a tutti gli effetti quale conferma integrale dell'Organigramma del personale riportato nell' **Allegato 10)** – Tabella “Elenco del personale in servizio” posto a base della presente procedura, al cui rispetto il gestore uscente sarà vincolato.

Il Piano di Assorbimento deve avere i contenuti indicati nel successivo paragrafo 18.1 del presente Disciplinare e deve recare in maniera chiara ed esplicita **l'indicazione della percentuale di assorbimento** rispetto al personale del gestore uscente

Il Piano di Assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di **max 2 pagine** di formato **massimo pari all'A3**;

f) **PROPOSTA PER L'UTILIZZO DELL'AREA ADIACENTE ALLA RSA (rif criterio di valutazione M)**

Deve essere prodotto un documento in cui vengano formulate le idee e proposte che i concorrenti ritengono di formulare in merito ad un futuro utilizzo dell'area in questione, nel rispetto della sua specifica destinazione, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 18.1

Il Documento contenente le idee o proposte di futuro utilizzo dell'Area deve essere di **max. 5 pagine** (esclusa la copertina), formato **UNI A4**, scritte solo su un'unica facciata, con carattere **Arial 12**, interlinea **1,5**.

A corredo del suddetto Documento è ammessa la presentazione, oltre le pagine sopra indicate, di ulteriori eventuali **specifici elaborati** di natura tecnica (elaborati grafici, inquadramenti planimetrici, ecc.) che per la loro illustrazione possono necessitare di formati maggiori dell'A4. Il numero massimo di elaborati aggiuntivi ammessi, è **pari a 3**, di formato massimo pari **all'A3** o **all'A0**.

La presentazione degli elaborati è facoltativa e non pregiudica l'ammissibilità dell'offerta .

NB)

Ogni Relazione, Prospetto, Elaborato, Piano facente parte dell'Offerta Tecnica deve riportare nell'intestazione il titolo relativo all'elemento di valutazione cui si riferisce e deve rispettare le caratteristiche dimensionali indicate per ognuno di essi.

Eventuale documentazione aggiuntiva oltre le pagine o gli elaborati consentiti non sarà presa in considerazione: la Commissione a tal proposito provvederà ad annullare tutte le pagine o gli elaborati eccedenti quelli richiesti.

Tutta la documentazione presentata in sede di Offerta Tecnica farà parte integrante del contratto ed i suoi contenuti saranno considerati vincolanti per il concessionario.

L'Offerta Tecnica deve essere sviluppata nel completo rispetto della normativa vigente e deve rispettare

le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Prestazionale, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e /o la redazione della documentazione costituente l'Offerta Tecnica; tale documentazione non verrà restituita e resterà di proprietà dell'Amministrazione concedente. Parimenti non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo né alcuna riduzione del canone concessorio per i costi relativi alle proposte migliorative offerte in gara.

A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico ai prezzi, listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione ecc.

Sottoscrizione dell'Offerta Tecnica:

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato di potere di firma.

Verrà ritenuta sufficiente la sottoscrizione in calce all'ultima pagina di ogni documento o elaborato, se le pagine che li compongono sono fascicolate o agganciate insieme.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1).

Nel caso di consorzio di cooperative (anche sociali) e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal Consorzio medesimo.

Non è necessario che il concorrente alleggi di nuovo un documento di identità, o copia conforme della procura, se già prodotti in sede di documentazione amministrativa.

Si precisa che:

- ⇒ Nel caso in cui uno o più documenti facenti parte dell'Offerta Tecnica non vengano firmati correttamente, ciò non produrrà l'esclusione dalla gara, ma solo la non attribuzione del relativo punteggio.
- ⇒ La mancata presentazione in sede di gara di uno o più dei documenti costituenti l'Offerta Tecnica (eccetto gli elaborati la cui presentazione è facoltativa) non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio, **fatta eccezione per il Piano di Assorbimento la cui mancata presentazione costituisce causa di esclusione.**
- ⇒ A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - Offerta Tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla "Busta C - Offerta Economica".

Tutti i documenti e gli elaborati facenti parte o allegati all'Offerta Tecnica dovranno essere presentati in originale su supporto cartaceo, nonché in copia su supporto informatico (CD o DVD) in formato DWG e PDF (elaborati grafici) e PDF (documenti di testo e/o immagini).

Tale previsione consentirà alla Commissione giudicatrice di meglio verificare, se ritenuto necessario, il rispetto delle caratteristiche dimensionali dei documenti prodotti.

La mancata produzione su supporto informatico della documentazione relativa all'Offerta Tecnica non integra una causa di esclusione, in quanto costituisce solo un onere a carico del concorrente a completamento della documentazione cartacea prodotta in gara. Qualora mancante o parziale essa potrà pertanto essere richiesta dalla Commissione giudicatrice senza che ciò integri una ipotesi di soccorso istruttorio.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione:**

- **l' OFFERTA ECONOMICA** predisposta secondo il modulo **Allegato 11) “Offerta Economica”** allegato al presente Disciplinare di gara.

Il modulo **Allegato 11) deve** essere redatto in bollo da € 16,00 (*)

L'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione, **in cifre e in lettere**, del **RIALZO PERCENTUALE UNICO** offerto sull'importo del canone annuale di concessione posto a base di gara (€ 180.000,00).

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra il rialzo percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà tenuto in considerazione il rialzo percentuale espresso in lettere.

Il rialzo offerto si intende al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge

Sono inammissibili le offerte economiche pari o inferiori all'importo del canone concessorio annuale posto a base di gara.

NB) i “Costi della Manodopera” e i “Costi Aziendali della Sicurezza”, di cui all'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere previsti e dettagliati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) da presentare a corredo dell'offerta economica.

La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è **causa di esclusione** e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

() Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'offerta non in regola con l'imposta di bollo sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.*

- **II PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F)**

All'Offerta Economica deve essere allegato il **Piano Economico Finanziario (P.E.F.)** redatto dal concorrente, che attesti il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, compresi gli investimenti previsti e offerti, per tutta la durata della concessione, con tutti gli elementi idonei a permettere la verifica della sua congruità e sostenibilità.

Il Piano Economico Finanziario dovrà in particolare e come contenuto minimo contenere i seguenti elementi strutturali necessari:

- stima dei ricavi di esercizio (rette da ospiti, fondo sanità Regione Lombardia, altri ricavi, rimborsi, spese);
- criteri di valutazione dei ricavi di esercizio inseriti nel Piano Economico Finanziario;
- stima dei costi del personale;
- stima dei costi della sicurezza aziendale;
- stima dei costi di gestione per le varie tipologie di servizio;
- eventuali investimenti/acquisti con relativo piano di ammortamento;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 171, comma 3 lett. b) del Codice, si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario presentato dal concorrente e al rispetto dei tempi in esso indicati per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche in esso previsti (completamento dei 4 appartamenti APA e altre opere eventualmente offerte).

Pertanto, ai sensi del citato art. 171, comma 3, il concorrente deve dichiarare espressamente, di impegnarsi a rispettare e ad adempiere tutte le condizioni previste ed offerte nel proprio Piano Economico Finanziario.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente tramite la compilazione e sottoscrizione del **Modulo Allegato 4) “Dichiarazioni integrative”** in cui è riportato tale impegno.

NB) E' facoltà del concorrente presentare a supporto del Piano Economico Finanziario una **“Relazione al Piano Economico Finanziario”** di **max. 5 pagine** (esclusa la copertina), formato **UNI A4**, scritte solo su un'unica facciata, con carattere **Arial 12**, interlinea **1,5**, al fine di illustrare i contenuti del Piano stesso.

La presentazione di tale Relazione è facoltativa e non pregiudica l'ammissibilità dell'offerta .

La Commissione giudicatrice si riserva di valutare le offerte che, secondo un criterio di ragionevolezza, risultino inaffidabili e/o non economicamente sostenibili.

Modalità di Sottoscrizione dell'Offerta Economica e del Piano Economico Finanziario (P.E.F.):

L'Offerta Economica e il P.E.F. devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato di potere di firma. Per entrambi è sufficiente la sottoscrizione in calce all'ultima pagina.

Nel caso di concorrenti associati, devono essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1).

Nel caso di consorzio di cooperative (anche sociali) e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono essere sottoscritti dal Consorzio medesimo.

Con le stesse modalità sopra indicate deve essere sottoscritta anche la **“Relazione al Piano Economico Finanziario”**, qualora prodotta dal concorrente; anche in tale ipotesi verrà ritenuta sufficiente la sottoscrizione in calce all'ultima pagina della Relazione.

Non è necessario che il concorrente alleggi di nuovo un documento di identità, o copia conforme della procura, se già prodotti in sede di documentazione amministrativa.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 85 |
| Offerta economica | 15 |
| TOTALE | 100 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i **“Punteggi discrezionali”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i **“Punteggi quantitativi”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la **lettera T** vengono indicati i **“Punteggi tabellari”**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----|---|-----------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| A | GESTIONE E COORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO DELLA RSA (max punti 20) | 20 | A.1 | Modalità organizzative e operative di espletamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari | 10 | | |
| | | | A.2 | Modalità organizzative e operative di controllo e verifica delle prestazioni erogate | 4 | | |
| | | | A.3 | N° minuti/settimana per ospite offerti in più rispetto a quanto previsto nel Capitolato | | 6 | |
| B | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI A RSA, CDI, APA (max punti 8) | 8 | | | 8 | | |
| C | PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVAMENTE ALL'ALLOGGIO PROTETTO (APA) (max punti 12) | 12 | | | | | 12 |
| D | GESTIONE E COORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO DEL CDI (max punti 14) | 14 | D.1 | Modalità organizzative e operative di espletamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari | 7 | | |
| | | | D.2 | Modalità organizzative e operative di controllo e verifica delle prestazioni erogate | 3 | | |
| | | | D.3 | N° minuti/settimana per ospite offerti in più rispetto a quanto previsto nel Capitolato | | 4 | |
| E | MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E | 7 | | | 7 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, LAVANDERIA, GUARDAROBA (max punti 7) | | | | | | |
| F | MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (max punti 6) | 6 | | | 6 | | |
| G | MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI DELL'ALLOGGIO PROTETTO (APA) (max punti 5) | 5 | | | 5 | | |
| H | OFFERTA E MODALITA' DI GESTIONE DI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI (max punti 4) | 4 | | | 4 | | |
| I | MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE (max punti 4) | 4 | | | 4 | | |
| L | PERCENTUALE ASSORBIMENTO PERSONALE DEL GESTORE USCENTE (max punti 3) | 3 | | | | | 3 |
| M | IDEE PER L'UTILIZZO DELL'AREA ADIACENTE ALLA RSA (max punti 2) | 2 | | | 2 | | |
| | Totale | 85 | | | 60 | 10 | 15 |

Nello specifico per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| A | <i>Gestione e Coordinamento generale del servizio socio assistenziale e sanitario della RSA</i> | <i>Max punti 20</i> |
|----------|--|----------------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità di gestione e coordinamento generale del servizio socio assistenziale e sanitario della RSA.

In particolare verranno valutate:

⇒ **Le modalità organizzative ed operative per l'espletamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari della RSA. (sub-criterio di valutazione A.1)**

I concorrenti dovranno dettagliare e descrivere le metodologie adottate e le linee guida utilizzate per l'erogazione dei servizi agli ospiti.

Dovrà essere evidenziata la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le attività si conformino il più possibile alle esigenze, ai ritmi ed alle abitudini degli anziani ospiti

Al fine di meglio precisare le modalità organizzative e gestionali del servizio in questione dovrà essere descritto l'**organico del personale** che si intende utilizzare, con l'indicazione delle qualifiche professionali, dei compiti, delle ore di utilizzo previste nonché della ripartizione dei turni di lavoro.

L'indicazione dell'organico del personale dedicato al presente servizio dovrà essere coerente e corrispondente a quanto indicato nell'ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che il concorrente dovrà produrre a corredo della propria offerta tecnica.

max punti 10

⇒ **Le modalità organizzative ed operative di controllo e verifica delle prestazioni erogate.**
(rif. sub-criterio di valutazione A.2)

I concorrenti dovranno dettagliare e descrivere il sistema di monitoraggio e verifica della qualità e della appropriatezza delle prestazioni che si intende applicare. Dovranno in particolare specificare gli strumenti impiegati, il personale dedicato, gli indicatori di risultato, la frequenza con cui è eseguita la sintesi delle rilevazioni (settimanale/mensile/annuale), tempi e modalità di intervento per superare le criticità rilevate.

I concorrenti dovranno inoltre illustrare modalità e tempi con cui forniranno riscontro circa attività di controllo svolte specificatamente su segnalazione o richiesta dai famigliari degli ospiti o dal Concedente

max punti 4

⇒ **Il numero minuti/settimana per ospite offerti in più rispetto a quanto previsto nel Capitolato**
(rif. sub-criterio di valutazione A.3)

Verrà valutata l'offerta del concorrente di prestare un numero di minuti/settimana/ospite aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti come obbligatori dall'art. 4 del Capitolato (**n. 1.081 minuti/settimana**)

L'offerta di minuti/settimana/ospite aggiuntivi deve essere resa preferibilmente tramite la compilazione della **SEZIONE 1 "N° minuti/settimana per ospite RSA offerti in più"** del **Modulo Allegato 9) "Offerta Tecnica"** e deve riferirsi al numero di minuti in più che **settimanalmente** verranno messi a disposizione dal concorrente per ogni ospite in aggiunta a quelli minimi previsti come obbligatori dall'art. 4 del Capitolato.

L'offerta aggiuntiva di minuti/settimana/ospite deve essere espressa con un **numero intero**. Non verranno considerate le frazioni di minuti; in questo ultimo caso l'offerta verrà ricondotta, per difetto, al numero intero di minuti offerti.

Non verranno prese in considerazione offerte espresse con modalità differenti (ad es. minuti offerti giornalmente, mensilmente, ecc.)

I minuti/settimana/ospite che vengono offerti in più dovranno essere compatibili con il quanto indicato nell' "Organico del personale" presentato dal concorrente; in caso contrario (ad es: ipotesi in cui i minuti/settimana/ospite aggiuntivi non siano supportati da un numero sufficiente di personale) non verrà assegnato il punteggio relativo al presente sub-criterio di valutazione

max punti 6

| | | |
|----------|---|--------------------|
| B | Manutenzione degli edifici destinati a RSA, CDI, APA | Max punti 8 |
|----------|---|--------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo gli interventi che i concorrenti intendono eseguire, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione concedente, finalizzati alla conservazione ed al miglioramento della strutture destinate a RSA, CDI, APA e dei servizi erogati. **(rif. criterio di valutazione B)**

I concorrenti dovranno articolare la propria proposta come un vero e proprio Piano di Manutenzione degli edifici.

Gli interventi previsti dovranno essere descritti in modo il più possibile analitico, indicandone i tempi di realizzazione; in particolare per gli interventi di manutenzione ordinaria dovrà essere indicata la frequenza con cui gli stessi verranno attuati.

Verranno valutati tutti gli elementi/fattori aggiuntivi rispetto alle previsioni di Capitolato tali da garantire l'ottimale livello manutentivo degli edifici; saranno inoltre valutate le modalità previste per garantire la tempestività degli interventi nel caso gli stessi si rendano necessari per la continuità e funzionalità dei servizi.

I concorrenti potranno anche prevedere interventi di manutenzione straordinaria migliorativi delle strutture. Anche in tale ipotesi dovranno indicarne le modalità ed i tempi di realizzazione.

max punti 8

| | | |
|----------|--|---------------------|
| C | Proposte migliorative relativamente all'Alloggio Protetto (APA) | Max punti 12 |
|----------|--|---------------------|

I concorrenti in sede di offerta potranno presentare proposte migliorative all'Alloggio Protetto. *(rif. criterio di valutazione C)*

Le proposte migliorative dovranno obbligatoriamente individuarsi all'interno dell'elenco di interventi indicati nella seguente Tabella, in cui sono anche individuati i relativi punteggi definiti in base all'importanza anche economica degli interventi:

| Tabella Proposte migliorative relativamente all'Alloggio Protetto | |
|---|-------------------|
| 1) fornitura e posa di box doccia adeguati (per tutti gli otto appartamenti), completamente ripiegabili a parete per eliminarne l'ingombro in caso e durante il non uso ed eventualmente divisibili in altezza per consentire l'assistenza (ad esempio parte bassa a box completamente ripiegabile e parte superiore a tenda); | punti 3 |
| 2) fornitura e posa di punto presa esterna a comando (interruttore interno appartamento) posto immediatamente in esterno ad ogni appartamento (per tutti gli otto appartamenti ed eventualmente anche alla sala comune); | punti 2 |
| 3) fornitura e posa di resistenze apposite opportunamente applicate alle unità esterne dei climatizzatori (per tutti gli otto appartamenti), al fine di evitare che le condense possano ghiacciare all'imbocco dello scarico predisposto impedendone il normale deflusso e tracimando sul marciapiede con rischio di formazione di ghiaccio nelle zone esterne di deambulazione pedonale; | punti 0.8 |
| 4) fornitura e posa arredo ed elettrodomestici cucina e mobile distribuzione (per i soli quattro appartamenti da completare, per gli altri già presenti); | punti 3,40 |
| 5) integrazione di citofonia/emergenza per sistema di tracciabilità chiamata emergenza , si tratta di un apparecchio switch aggiuntivo da collocare in RSA, da programmare utilizzando il collegamento internet della RSA al fine di poter lasciare traccia della eventuale chiamata (a prescindere dalla cancellazione del messaggio nel presidio 24h, al fine di garantire l'intervento in surroga in caso di mancato servizio e anche un controllo adeguato dell'azione del personale); | punti 0.50 |
| 6) fornitura e posa di maniglie di presa aggiuntive bagni (per tutti gli | |

| | |
|--|-------------------|
| otto appartamenti); | punti 0,10 |
| 7) fornitura e posa asciugatrice (o lavasciugatrice) di caratteristiche e classe adeguata (per tutti gli otto appartamenti), in modo da garantire la possibilità di ovviare alla mancanza di spazi adeguati per l'asciugatura della biancheria lavata | punti 0,30 |
| 8) fornitura e posa arredi elettrodomestici e allestimenti sala comune | punti 0,30 |
| 9) fornitura, posa e messa in esercizio di centralina/sistema rilevazione singoli consumi di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico (tipo apposito sistema bi-ticino da installare in locale tecnico) per poter applicare con equità i consumi elettrici da rete sui costi di retta e riconoscere e incentivare i comportamenti più virtuosi | punti 0,30 |
| 10) fornitura, posa e messa in esercizio di sistema di collegamento telefonico/internet (autonomi ordinari o collettivi tipo sistema in alberghi/uffici tramite centralino di smistamento); | punti 0,30 |
| 11) Fornitura, posa e messa in esercizio di vasca recupero e riuso acque meteoriche da tetto (per uso wc e irrigazione) di cui sono già state predisposte apposite condotte | punti 1 |

I concorrenti dovranno indicare, tramite la compilazione della **SEZIONE 3 “Proposte migliorative relativamente all’Alloggio Protetto (APA)” del Modulo Allegato 9) “Offerta Tecnica”**, quali tra i suddetti interventi, finalizzati al miglioramento della struttura e dei servizi erogati, intendono realizzare senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione concedente.

Gli interventi offerti in sede di gara costituiranno preciso impegno contrattuale e dovranno essere realizzati nell’ambito dei previsti lavori di completamento dei 4 appartamenti APA, in conformità a quanto previsto con riferimento ad essi nel progetto esecutivo posto a base di gara e nel rispetto del termine previsto per la conclusione dei suddetti lavori di completamento.

Non verranno valutate offerte migliorative diverse da quelle sopra indicate

max punti 12

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| D | <i>Gestione e Coordinamento generale del servizio socio assistenziale e sanitario del CDI</i> | <i>Max punti 14</i> |
|----------|--|----------------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità di gestione e coordinamento generale del servizio socio assistenziale e sanitario del CDI.

In particolare verranno valutate:

⇒ **Le modalità organizzative ed operative per l’espletamento dei servizi socio assistenziali e socio sanitari del CDI. (sub-criterio di valutazione D.1)**

I concorrenti dovranno dettagliare e descrivere le metodologie adottate e le linee guida utilizzate per l'erogazione dei servizi agli ospiti.

Dovrà essere evidenziata la qualità delle risposte assistenziali fornite, affinché le attività si conformino il più possibile alle esigenze dell’utenza.

Al fine di meglio precisare le modalità organizzative e gestionali del servizio in questione dovrà essere descritto l’**organico del personale** che si intende utilizzare, con l’indicazione delle qualifiche professionali, dei compiti, delle ore di utilizzo previste nonché della ripartizione dei turni di lavoro.

L'indicazione dell'organico del personale dedicato al presente servizio dovrà essere coerente e corrispondente a quanto indicato nell'ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che il concorrente dovrà produrre a corredo della propria offerta tecnica.

max punti 7

⇒ **Le modalità organizzative ed operative di controllo e verifica delle prestazioni erogate. (rif. sub-criterio di valutazione D.2)**

I concorrenti dovranno dettagliare e descrivere il sistema di monitoraggio e verifica della qualità e della appropriatezza delle prestazioni che si intende applicare. Dovranno in particolare specificare gli strumenti impiegati, il personale dedicato, gli indicatori di risultato, la frequenza con cui è eseguita la sintesi delle rilevazioni (settimanale/mensile/annuale), tempi e modalità di intervento per superare le criticità rilevate.

I concorrenti dovranno inoltre illustrare modalità e tempi con cui forniranno riscontro circa attività di controllo svolte specificatamente su segnalazione o richiesta dai famigliari degli ospiti o dal Concedente

max punti 3

⇒ **Il numero minuti/settimana per ospite offerti in più rispetto a quanto previsto nel Capitolato (rif. sub-criterio di valutazione D.3)**

Verrà valutata l'offerta del concorrente di prestare un numero di minuti/settimana/ospite aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti come obbligatori dall'art. 4 del Capitolato (**n. 302 minuti/settimana**)

L'offerta aggiuntiva di minuti/settimana/ospite deve essere resa preferibilmente tramite la compilazione della **SEZIONE 2 - "N° minuti/settimana per ospite CDI offerti in più"** del **Modulo Allegato 9) "Offerta Tecnica"** e deve essere espressa con un **numero intero**. Non verranno considerate le frazioni di minuti; in questo ultimo caso l'offerta verrà ricondotta, per difetto, al numero intero di minuti offerti

L'offerta di minuti/settimana/ospite aggiuntivi deve riferirsi al numero di minuti in più che **settimanalmente** verranno messi a disposizione dal concorrente per ogni ospite in aggiunta a quelli minimi previsti come obbligatori dall'art. 4 del Capitolato.

Non verranno prese in considerazione offerte espresse con modalità differenti (ad es. minuti offerti giornalmente, mensilmente, ecc.)

I minuti/settimana/ospite che vengono offerti in più dovranno essere compatibili con il quanto indicato nell' "Organico del personale" presentato dal concorrente; in caso contrario (ad es: ipotesi in cui i minuti/settimana/ospite aggiuntivi non siano supportati da un numero sufficiente di personale) non verrà assegnato il punteggio relativo al presente sub-criterio di valutazione

max punti 4

| | | |
|-----------------|--|---------------------------|
| <i>E</i> | <i>Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di pulizia, lavanderia, guardaroba</i> | <i>Max punti 7</i> |
|-----------------|--|---------------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità organizzative e di gestione del servizio di pulizia di tutti gli ambienti di RSA, CDI, e APA (quest'ultima solo relativamente agli ambienti comuni) nonché del servizio di lavanderia e guardaroba che verrà offerto agli ospiti di RSA e CDI (***rif. criterio di valutazione E***)

A titolo esemplificativo e non esaustivo i concorrenti dovranno dettagliare:

Servizio di pulizia:

- La modalità di gestione del servizio (se espletato direttamente o in parte o in tutto tramite affidamenti esterni)
- Il numero di operatori addetti al servizio di pulizia/igienizzazione/sanificazione precisandone i compiti e la relativa qualifica professionale
- L'organizzazione e la frequenza del servizio con indicazione dei turni di lavoro settimanali per ciascun operatore (mattina, pomeriggio, sera)
- Miglioramento frequenza interventi di pulizia previsti dal Capitolato a cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, annuale o comunque con carattere di straordinarietà.
- Caratteristiche dei prodotti utilizzati
- Sistemi di controllo sulle prestazioni rese
- Eventuali altri aspetti migliorativi del servizio

Servizio di lavanderia e guardaroba:

- La modalità di gestione del servizio (se espletato direttamente o in parte o in tutto tramite affidamenti esterni)
- Il numero di operatori addetti al servizio
- Turni di lavoro settimanali per ciascun operatore addetto al servizio
- Frequenza fornitura, lavaggio, asciugatura, stiratura biancheria piana
- Sistema di smistamento degli indumenti e giorni di ritiro e consegna degli indumenti personali;
- Frequenza fornitura e lavaggio divise del personale
- Caratteristiche dei prodotti utilizzati
- Sistemi di controllo sulle prestazioni rese
- Eventuali altri aspetti migliorativi del servizio

NB) L'indicazione del personale dedicato ai servizi in questione dovrà essere coerente e corrispondente a quanto indicato nell'ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che il concorrente dovrà produrre a corredo della propria offerta tecnica.

| | | |
|----------|--|--------------------|
| F | Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di ristorazione | Max punti 6 |
|----------|--|--------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo il processo produttivo e le modalità organizzative e di gestione adottate al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi di ristorazione **(rif. criterio di valutazione F)**

A titolo esemplificativo e non esaustivo i concorrenti dovranno dettagliare:

- La modalità di gestione del servizio (se espletato direttamente o in parte o in tutto tramite affidamenti esterni)
- Il numero di operatori addetti, precisandone i compiti e la relativa qualifica professionale
- I turni di lavoro settimanali per ciascun operatore
- Lo schema di menù settimanale invernale ed estivo
- Sistemi di controllo sulle prestazioni rese
- Eventuali altri aspetti migliorativi del servizio

Non verranno valutate proposte che prevedano la preparazione dei pasti non effettuata all'interno della struttura

NB) L'indicazione del personale dedicato ai servizi in questione dovrà essere coerente e corrispondente a quanto indicato nell'ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che il concorrente dovrà produrre a corredo della propria offerta tecnica.

| | | |
|----------|---|--------------------|
| G | Modalità di organizzazione e gestione dei servizi offerti agli ospiti dell'Alloggio Protetto | Max punti 5 |
|----------|---|--------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo l'organizzazione dei servizi offerti agli ospiti dell'APA e la pianificazione degli interventi a favore dei residenti (**rif. criterio di valutazione G**)

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i servizi offerti agli ospiti degli APA, con esclusione di quei servizi che sono ricompresi in altri criteri di valutazione.

NB) L'indicazione del personale eventualmente dedicato ai servizi in questione dovrà essere coerente e corrispondente a quanto indicato nell'ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che il concorrente dovrà produrre a corredo della propria offerta tecnica.

| | | |
|----------|--|--------------------|
| H | Offerta e modalità di gestione di altri servizi integrativi | Max punti 4 |
|----------|--|--------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo l'offerta di altri servizi integrativi da considerare compresi nella retta (**rif. criterio di valutazione H**)

In particolare verrà valutata l'offerta relativa a:

- **Psicologo:** dovrà essere specificata sia la modalità che la frequenza con cui verranno rese le prestazioni da parte dello psicologo; inoltre dovrà essere specificato se tali prestazioni verranno svolte solo a favore degli ospiti della RSA, CDI e APA o anche a favore dei familiari e/o degli operatori.
- **Barbiere e parrucchiere:** dovrà essere specificata sia la modalità che la frequenza con cui verranno rese le prestazioni favore degli ospiti della RSA, CDI e APA; in particolare dovrà essere indicato
 - n° volte/settimana in cui verrà effettuato il servizio di rasatura barba
 - n° volte/mese in cui verrà effettuato il servizio di taglio e shampoo
 - n° volte/mese in cui verrà effettuato il servizio di taglio/piega
- **Podologo:** dovrà essere specificata sia la modalità che la frequenza con cui verranno rese le prestazioni favore degli ospiti della RSA, CDI e APA; in particolare dovrà essere indicato il n° ore/settimana garantite per la prestazione del servizio

Non verranno valutate offerte migliorative diverse da quelle sopra indicate

| | | |
|----------|--|--------------------|
| I | Modalità di attuazione del servizio di animazione | Max punti 4 |
|----------|--|--------------------|

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo l'organizzazione e l'attuazione del servizio di animazione rivolto sia ai singoli che ai gruppi ospiti della RSA e CDI (**rif. criterio di valutazione I**)

A titolo esemplificativo e non esaustivo i concorrenti dovranno dettagliare:

- La modalità di gestione del servizio (se espletato direttamente o in parte o in tutto tramite affidamenti esterni)
- Il numero di animatori dedicati al servizio, precisandone la qualifica e l'esperienza professionale
- Le ore e la frequenza degli interventi
- La differenziazione degli interventi a favore delle diverse utenze che caratterizzano RSA – CDI
- La disponibilità a prestare, senza costi aggiuntivi, il servizio di animazione anche a favore degli ospiti APA
- Eventuali altri aspetti migliorativi del servizio

Verrà inoltre valutata la capacità dei concorrenti di porre in essere tali attività di animazione, dimostrando di conoscere il territorio attraverso l'indicazione di forme di collaborazione e raccordo con le Associazioni e con i gruppi di volontariato.

NB) L'indicazione del personale dedicato al servizio in questione dovrà essere coerente e corrispondente a quanto indicato nell'ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che il concorrente dovrà produrre a corredo della propria offerta tecnica.

| | | |
|----------|---|--------------------|
| L | Percentuale assorbimento personale del gestore uscente | Max punti 3 |
|----------|---|--------------------|

Posta l'obbligatorietà della accettazione della clausola sociale, come meglio indicata nel successivo paragrafo 24) del presente Disciplinare, gli operatori economici concorrenti dovranno presentare, a supporto della esplicita accettazione di tale clausola, un **Piano di Assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa.

Tale Piano di Assorbimento deve tener conto del numero e delle caratteristiche del personale del gestore uscente, come elencate nell' **Allegato 10) "Elenco del personale in servizio"** e deve indicare rispetto a tale personale, il numero, le qualifiche e i compiti del personale che beneficerà della clausola sociale nonché la conseguente indicazione della percentuale di assorbimento.

A tal fine si precisa che in base al prospetto contenuto nel citato **Allegato 10) "Elenco del personale in servizio"**, risulta quanto segue:

Totale personale utilizzato dal gestore uscente: n. 51 unità, di cui

- n. 40 unità (socio lavoratore)
- n. 1 unità (prestazione professionale)
- n. 6 unità (subappalto ditta esterna)
- n. 4 unità (lavoratore a tempo determinato con contratti già scaduti)

Alla luce di quanto sopra risulta che, esclusi il personale in subappalto, l'incarico professionale e il personale a tempo determinato con contratti già scaduti, in quanto non possono beneficiare della clausola sociale, **il personale dipendente socio lavoratore risultante in servizio al 14/06/2018 è pari a 40 unità**: pertanto la percentuale di assorbimento deve essere calcolata con riferimento a tale numero.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di valutazione verranno prese in considerazione solo le offerte che recheranno una percentuale di assorbimento del personale pari o superiore al 70%

In particolare il punteggio verrà assegnato come segue:

- assorbimento del personale compreso tra 70% e 79% = **punti 1**
- assorbimento del personale compreso tra 80% e 89% = **punti 2**
- assorbimento del personale compreso tra 90% e 100% = **punti 3**

NB)

Il Piano di Assorbimento deve essere presentato anche nel caso in cui la percentuale di assorbimento del personale sia inferiore alla quota del 70% in quanto la mancata presentazione del Piano, così come la mancata accettazione della clausola sociale, costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata e come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

Il Piano di assorbimento deve essere presentato anche da parte del gestore uscente, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente paragrafo 16) lett. e)

Si precisa che:

- la percentuale di assorbimento del personale dovrà essere resa tramite la compilazione della **SEZIONE 4 - “Percentuale assorbimento personale del gestore uscente”** del **Modulo Allegato 9) “Offerta Tecnica”**
- dovrà essere indicato, in cifre, il numero delle persone che si intende assorbire e la corrispondente percentuale di assorbimento (da calcolarsi rispetto al personale risultante in servizio al 14/06/2018 pari a 40 unità)
- In caso di non corrispondenza tra il numero espresso in cifre e la percentuale di assorbimento, si riterrà valido il valore che troverà a sua volta corrispondenza nel Piano di Assorbimento che i concorrenti devono presentare a pena di esclusione. In tal caso la Commissione provvederà a riformulare la percentuale in base alle risultanze del Piano.
- Il Piano di Assorbimento deve risultare coerente e compatibile con le indicazioni contenute nell'ORGANIGRAMMA GENERALE DEL PERSONALE che il concorrente deve produrre a corredo della propria offerta tecnica. Nel caso vi sia discordanza il punteggio relativo al presente criterio di valutazione non verrà assegnato.

| | | |
|----------|---|--------------------|
| M | Idee per l'utilizzo dell'area adiacente alla RSA | Max punti 2 |
|----------|---|--------------------|

Verranno valutate le proposte ed idee formulate dai concorrenti volte ad individuare possibili unità d'offerta o servizi che potrebbero essere utilmente realizzate sull'area, di circa 2.500 mq., adiacente alla RSA, identificata catastalmente come segue:

- **Catasto dei terreni del Comune di Pegognaga foglio 28 - mappale 698 ente urbano di ha 00.02.86, mappale 699, ente urbano di ha 00.42.47**

In particolare è previsto che l'area in questione sia destinata ad area di pertinenza, comunque a supporto delle attività accessorie di natura sociale o socio-sanitaria, connesse all'attività svolta da RSA CDI e APA. Potrà essere destinata alla realizzazione *“di unità d'offerta sociale o socio/sanitaria ovvero alla prestazione di servizi rivolti a cittadini che esprimano un bisogno socio assistenziale e che necessitino di azioni complesse e coordinate, volte a favorire l'integrazione sociale dei soggetti fragili”*.

Pertanto è richiesto ai concorrenti di formulare idee e proposte che rispettino tale particolare destinazione dell'area in questione, come meglio specificato nell'allegato 6 del progetto posto a base della presente concessione, e che si integrino con le attività svolte negli adiacenti fabbricati sedi di RSA CDI e APA

Le proposte presentate, anche se formulate in maniera sommaria, dovranno comunque essere adeguatamente illustrate, evidenziandone la funzionalità e la percorribilità, in modo tale da fornire alla Commissione giudicatrice elementi sufficienti per comprenderle e valutarle.

Non verranno prese in considerazione idee e proposte che non rispettino lo specifico vincolo di destinazione dell'area come sopra illustrato.

Si precisa che attraverso le proposte che verranno formulate dai concorrenti l'Amministrazione concedente intende acquisire mere idee progettuali al fine di valutarne, in futuro, la fattibilità senza che ciò comporti alcun obbligo nei confronti dei concorrenti ed in particolare dell'aggiudicatario.

NB)

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite come obbligatorie nel Capitolato, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Le proposte innovative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione dei servizi e lavori stabilite in Capitolato, **senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione committente.**

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

Si precisa che qualora i singoli documenti ed elaborati che costituiranno l'Offerta Tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio di valutazione, bensì da criteri di

valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio di valutazione.

E' facoltà della Commissione Giudicatrice, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria offerta tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra una ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Amministrazione concedente, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni delle tariffe o del canone;

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice e in considerazione dell'importanza attribuita all'offerta tecnica, è prevista una soglia minima di sbarramento ***pari a 40 PUNTI*** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a garantire che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, raggiungano uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle caratteristiche della presente concessione e della funzione cui è destinata.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Attribuzione punteggio discrezionale

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella (***criteri e sub-criteri A.1; A.2; B; D.1; D.2; E; F; G; H; I; M***) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella "Scala di Giudizi" in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione

Tabella Scala di Giudizi

| <i>Giudizio</i> | <i>Valori</i> | <i>Criterio di giudizio</i> |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| <i>mancata presentazione</i> | <i>0</i> | <i>La mancata presentazione di tutta o di parte della documentazione richiesta non determina l'esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del relativo punteggio.</i> |
| <i>insufficiente</i> | <i>da 0,1 a 0,20</i> | <i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)</i> |
| <i>sufficiente</i> | <i>da 0,21 a 0,40</i> | <i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comportino alcun miglioramento o comunque proposte poco significative)</i> |

| | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| | | <i>non rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)</i> |
| discreto | da 0,41 a 0,60 | <i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative discretamente adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento</i> |
| buono | da 0,61 a 0,80 | <i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento dei servizi in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato</i> |
| eccellente | da 0,81 a 1 | <i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento dei servizi</i> |

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (**criteri e sub-criteri A.1; A.2; B; D.1; D.2; E; F; G; H; I; M;**) un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascuno dei suddetti criteri e sub-criteri di valutazione qualitativo al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari relativa a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso (cioè, il punteggio massimo) previsto per ciascuno dei suddetti criteri e sub-criteri di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Attribuzione punteggio quantitativo

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della Tabella di cui al paragrafo 18.1), (**sub-criteri A.3 e D.3**) è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno, sulla base della seguente formula di **interpolazione lineare**:

$$C_i = N_a / N_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

N_a = valore dell’offerta del concorrente *i*-esimo (per il sub-criterio A.3: n° minuti/settimana per ospite RSA offerti in più; per il sub-criterio D.3: n° minuti/settimana per ospite CDI offerti in più)

N_{max} = valore dell’offerta più conveniente.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l’offerta a ciascun concorrente.

Attribuzione punteggio tabellare

Quanto agli **elementi tabellari** cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna “T” della Tabella di cui al paragrafo 18.1), il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto., come di seguito indicato:

- **critero “C – Proposte migliorative relativamente all’Alloggio Protetto”:**
- 1 - fornitura e posa di box doccia adeguati = **punti 3**
 - 2 - fornitura e posa di punto presa esterna a comando = **punti 2**
 - 3 - fornitura e posa di resistenze apposite opportunamente applicate alle unità esterne dei climatizzatori = **punti 0,8**
 - 4 - fornitura e posa arredo ed elettrodomestici cucina e mobile distribuzione = **punti 3,40**
 - 5 - integrazione di citofonia/emergenza per sistema di tracciabilità chiamata emergenza = **punti 0,50**
 - 6 - fornitura e posa di maniglie di presa aggiuntive bagni = **punti 0,10**
 - 7 - fornitura e posa asciugatrice (o lavasciugatrice) = **punti 0,30**
 - 8 - fornitura e posa arredi elettrodomestici e allestimenti sala comune = **punti 0,30**
 - 9- fornitura, posa e messa in esercizio di centralina/sistema rilevazione singoli consumi di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico = **punti 0,30**
 - 10 - fornitura, posa e messa in esercizio di sistema di collegamento telefonico/internet = **punti 0,30**
 - 11 - fornitura, posa e messa in esercizio di vasca recupero e riuso acque meteoriche da tetto = **punti 1**
- **critero “L – Percentuale assorbimento personale del gestore uscente”:**
- assorbimento del personale compreso tra 70% e 79% = **punti 1**
 - assorbimento del personale compreso tra 80% e 89% = **punti 2**
 - assorbimento del personale compreso tra 90% e 100% = **punti 3**

NB)

Alla presente procedura non si applica la **c.d. “riparametrazione”** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell’offerta tecnica corrisponda all’effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica sarà effettuato valutando il prezzo offerto per il canone annuale di concessione da corrispondere all’Amministrazione concedente.

max punti 15

Pertanto dovrà essere indicata la **percentuale di rialzo** offerta sull’importo stimato del canone annuale di concessione posto a base di gara (€ 180.000,00), con indicazione del corrispondente prezzo offerto.

Il canone offerto non potrà essere pari o inferiore al prezzo posto a base di gara.

Per l’attribuzione del punteggio previsto per il presente parametro (max punti 30) la Commissione si baserà sul seguente elemento di valutazione:

RIALZO PERCENTUALE OFFERTO SULL’IMPORTO DEL CANONE POSTO A BASE D’ASTA

Per la determinazione del coefficiente si applicherà la seguente formula:

$$V_i(a) = Ra / R \max$$

dove:

- $V_i(a)$ è il coefficiente attribuito al rilancio relativo all’offerta “a” presa in esame; esso è un numero variabile tra 0 e 1 ed è espresso in “centesimi”;
- R_a è il rilancio relativo all’offerta “a” presa in esame;
- R_{max} è il più elevato rilancio offerto e quindi il più vantaggioso per l’Amministrazione concedente

Nella definizione del coefficiente si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l’offerta economica a ciascun concorrente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi **qualitativi e quantitativi** procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

| | | |
|-------|---|---|
| P_i | = | $C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$ |
|-------|---|---|

dove

- P_i = *punteggio concorrente i;*
- C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
- C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*
-
- C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
- P_a = *peso criterio di valutazione a;*
- P_b = *peso criterio di valutazione b;*
-
- P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i **punteggi tabellari** relativi a:

- criterio “C – Proposte migliorative relativamente all’Alloggio Protetto”;
- criterio “L – Percentuale assorbimento personale del gestore uscente”;

già espressi in valore assoluto, ottenuto dall’offerta del singolo concorrente.

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **5 AGOSTO 2019, alle ore 9.00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Provincia.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e tramite pubblicazione sul sito informatico della Provincia almeno **3 (tre) giorni** prima della data fissata.

Il Seggio di gara, che verrà nominato per la presente procedura, procederà, nella prima seduta pubblica:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il “*Prospetto delle presenze*” che verrà sottoscritto dal Presidente del Seggio di gara e che verrà allegato al Verbale delle operazioni
- a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14);
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Seggio di Gara alla Commissione giudicatrice:

- la documentazione amministrativa esaminata dal Seggio di Gara verrà custodita in luogo chiuso accessibile solo al Presidente del Seggio;
- la documentazione tecnica verrà parimenti custodita in luogo chiuso accessibile solo alla Commissione giudicatrice;
- le offerte economiche, dopo essere state sigillate in un unico plico controfirmato dai membri del Seggio di Gara, verranno custodite in una cassaforte dell'Ufficio Gare e potranno essere prelevate solo dalla Commissione Giudicatrice al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nelle more di entrata in vigore dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice l'Amministrazione concedente provvederà a nominare una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a **n 3 (tre)** membri, scelti tra soggetti esperti e con provata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, come risultante dai rispettivi curricula.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i “curricula” dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Qualora prima della scadenza del termine previsto dal presente Disciplinare per la presentazione delle offerte, entrasse in vigore il citato Albo di cui all’art. 78 del Codice, la nomina dei commissari verrà effettuata a cura della Amministrazione concedente nel rispetto di quanto previsto nel citato articolo nonché nelle Linee Guida e nelle indicazioni operative di ANAC.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica dandone lettura; procederà quindi, in seduta riservata alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La Commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23, formulando la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora invece individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice, nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa in relazione all'offerta tecnica e al PEF presentati, il RUP nominato dalla Amministrazione concedente ne può valutare la congruità, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti della successiva offerta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte ritenute anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23).

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" in merito alla serietà, realizzabilità e sostenibilità economica della propria offerta

In particolare il concorrente dovrà giustificare i costi risultanti dal Piano Economico Finanziario prodotto in sede di gara a supporto della propria offerta economica, in relazione ai contenuti della propria offerta tecnica.

Dovranno essere specificati in via indicativa e non esaustiva

- i costi del personale dedicato ai servizi e lavori oggetto di concessione;
- i costi per la formazione del proprio personale;
- le consulenze e i servizi esternalizzati;
- i costi di amministrazione;
- i materiali di consumo;
- le spese generali
- i costi relativi ai lavori di completamento dei 4 appartamenti APA;
- l'utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, **dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato**, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, convocherà apposita seduta pubblica, dandone congruo preavviso ai concorrenti tramite PEC e pubblicazione sul sito informatico della Provincia, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'Amministrazione concedente prima dell'aggiudicazione si riserva la facoltà di procedere, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica e nel proprio Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara. Tale verifica viene condotta dal RUP dell'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione concedente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto da parte dell'Amministrazione concedente avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità indicate al successivo paragrafo 25 del presente Disciplinare.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione concedente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della concessione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico del concessionario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione concedente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 8.000,00**. L'Amministrazione concedente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si precisa che il contratto collettivo che si considera applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto principale della presente concessione (e che risulta inoltre attualmente applicato dal gestore uscente) è il seguente: CCNL Cooperative sociali (ultimo aggiornamento triennio 2010/2012)

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra indicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'operatore economico uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.

A tal fine gli operatori economici concorrenti devono presentare, in sede di offerta tecnica, un **Piano di Assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, come meglio indicato nel precedente paragrafo 18.1)

Si precisa che la clausola sociale non si applica in caso di subappalto, subaffidamenti, incarichi di natura professionale posti in essere dal gestore uscente.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata e come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara; parimenti anche la mancata presentazione del Piano di Assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale, con la conseguente esclusione dalla gara.

25 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

25.1 – Garanzia definitiva

Il concessionario prima della sottoscrizione del contratto deve costituire a favore dell'Amministrazione concedente e per tutta la durata della concessione, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate alle lett. *a)*, *b)*, *c)* del precedente *paragrafo 10)*.

La garanzia definitiva deve essere **pari al 5% dell'importo contrattuale offerto quale canone di concessione complessivo per tutta la durata contrattuale (9 anni)**.

Anche la garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori o servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui le inadempienze del concessionario abbiano indotto l'Amministrazione concedente a disporre la risoluzione del contratto, la cauzione è escussa nella misura intera.

L'Amministrazione concedente può richiedere che il concessionario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione concedente della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di rinnovo del contratto di concessione, prima della sottoscrizione del contratto di rinnovo, dovrà essere prestata dal concessionario una nuova garanzia definitiva per un importo pari al 5% del canone di concessione offerto moltiplicato per la durata del rinnovo.

Alla garanzia definitiva sono applicabili le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice..

25.2 - Garanzie e coperture assicurative.

Il Concessionario è obbligato alla stipula a proprio onere e carico di apposito contratto assicurativo, per conto di chi spetta, per incendio, eventi speciali, elettronica furto e danneggiamento di qualsiasi genere o natura compreso quello derivante da fenomeni naturali, compreso gli eventi catastrofali (terremoto, inondazioni, allagamenti) sul valore degli immobili in concessione, nonché delle pertinenze, arredi, attrezzature e apparecchiature varie in dotazione per un importo minimo di € 8.400.000,00.

Il concessionario è altresì obbligato a sottoscrivere a proprio onere e carico apposito contratto per la copertura assicurativa RCT e RCO in relazione all'attività oggetto della concessione. nonché apposita polizza contro i rischi per almeno un massimale unico di € 5.000.000,00, per sinistro persone e cose.

Tale ultima polizza dovrà coprire contro il rischio di responsabilità civile anche i seguenti danni:

- danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti da fruitori del servizio di ristorazione;
- danni derivanti anche da comportamenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale e per tutte le attività ed i servizi in gestione nella struttura.

Le suddette polizze assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dal concessionario, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:
 - ✓ al personale sia della Stazione Appaltante che dell'Amministrazione concedente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - ✓ a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ✓ ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice
 - ✓ ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
- A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
- Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, **egli deve rilasciare espressa dichiarazione compilando l'apposita**

sezione prevista all'interno del Modulo Allegato 4) "Dichiarazioni Integrative" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

- In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".
- In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolare del trattamento dei dati relativi all'espletamento della presente gara è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: armando.iovino@pqa.it

Coordinatore del trattamento e referente del trattamento dei dati relativi all'espletamento della presente gara è la Dott.ssa Gloria Vanz, Dirigente dell'Area 3 – Territorio Appalti Patrimonio della Provincia di Mantova– e.mail: gloria.vanz@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento dei dati, per le rispettive competenze, sono:

- per la Stazione Appaltante: la Dott.ssa Sabina Tosi, responsabile del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza della Provincia di Mantova – e.mail: sabina.tosi@provincia.mantova.it;
- per l'Amministrazione concedente: la Dott.ssa Chiara Chitelotti, responsabile dell'Area 3 Servizi al Cittadino e alla Persona dell'Unione dei Comuni Terre di Zara e Po - e.mail: cchitelotti@comune.pegognaga.mn.it,

unitamente al personale dei citati Servizi autorizzato alle attività amministrative connesse.

Io sottoscritta Dott.ssa Gloria Vanz, Dirigente dell'Area 3 – Territorio Appalti Patrimonio della Stazione Appaltante Provincia di Mantova, attesto che il contenuto del Disciplinare sopra riportato pubblicato sul sito della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso la Struttura di competenza.

IL DIRIGENTE D'AREA
(Dott.ssa Gloria Vanz)